

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti
Umani



Costituzionalismo globale e diritti umani:
ricostruzione e analisi di un approccio teorico

Relatrice: Prof.ssa Elena Pariotti

Laureando: Simone Bernardi

matricola nr. 2017653

A.A. 2023/2024

INDICE

Sommario

Sommario.....	1
LISTA DELLE ABBREVIAZIONI.....	5
INTRODUZIONE.....	7
CAPITOLO 1.....	9
EVOLUZIONE DEI DIRITTI UMANI: DAL MODELLO DI WESTFALIA AL NUOVO ORDINE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE	9
1.1. Modelli di organizzazione politica.....	9
1.2. Modello di Westfalia (inizio del diritto internazionale moderno)	9
1.2.1. Il principio di eguaglianza sovrana degli stati	11
1.2.2. Il principio di non ingerenza negli affari interni	12
1.3. Modello della Carta delle Nazioni Unite	12
CAPITOLO 2.....	15
DALLA CRISI DEL COSTITUZIONALISMO STATALE VERSO UN MODELLO COSMOPOLITICO.....	15
2.1 Alcune premesse.....	15
2.1.1. Alcune definizioni: costituzionalismo e cosmopolitismo.....	16
2.2 La crisi della democrazia costituzionale	17
CAPITOLO 3.....	21
IL PARADIGMA DEI DIRITTI UMANI NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE: LA NECESSITÀ DI AFFRONTARE NUOVE SFIDE E CRITICITÀ.....	21
3.1 Introduzione	21
3.2 Emergenze e catastrofi globali.....	25

3.3	Crimini di sistema	28
3.4	La spinta dei poteri economici e finanziari al di fuori dello stato: un nuovo assetto	30
3.4.1.	<i>Le prospettive di un nuovo assetto</i>	30
3.4.2.	<i>L'esempio dell'esperienza europea</i>	33
3.4.3.	<i>La novità delle imprese transnazionali</i>	35
3.5	Uno stato di impotenza	36
 CAPITOLO 4		39
UNA SOLUZIONE: IL COSTITUZIONALISMO GLOBALE E DIRITTI UMANI		39
4.1	Verso una nuova prospettiva	39
4.2	Premesse sul nuovo modello	42
4.3	I principi del nuovo paradigma	42
4.4	Garantismo politico e diritti umani	46
4.5	Garantismo economico e diritti umani	50
4.6	Garantismo liberale e diritti umani	53
4.7	Garantismo sociale e diritti umani	58
4.8	L'esperienza della pandemia da covid-19	60
 RIFLESSIONI CONCLUSIVE		63
BIBLIOGRAFIA		67
SITOGRAFIA		68
 RINGRAZIAMENTI		71

«La globalizzazione non è un processo che ha luogo da qualche parte lontana, in qualche spazio esotico. La globalizzazione sta avvenendo a Leeds così come a Varsavia, a New York e in ogni piccola città in Polonia. È proprio fuori dalle nostre finestre, ma anche dentro. È sufficiente camminare per le strade per vederla. Gli spazi globali e locali possono essere separati solo con un'astrazione, nella realtà essi sono interconnessi. Il vero problema è che la globalizzazione che stiamo oggi affrontando è principalmente negativa. È basata sulla rottura delle barriere, per permettere la globalizzazione dei capitali, il trasferimento dei beni, dell'informazione, del crimine e del terrorismo, ma non delle istituzioni politiche e giuridiche, le cui basi risiedono sulla sovranità nazionale. Questo aspetto negativo della globalizzazione non è stato accompagnato da altrettanti aspetti positivi e gli strumenti per la regolazione dei processi economici e sociali non sono stati sufficientemente consolidati per affrontare le conseguenze della globalizzazione»¹

¹ Bauman (2007).

LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

CCPR	Centre for Civil and Political Rights – Human Rights Committee (Comitato diritti umani – diritti civili e politici)
CESCR	Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Comitato sui diritti economici, sociali e culturali)
CERD	Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Comitato contro la discriminazione razziale)
CEDAW	Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Comitato per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne)
CAT	Committee Against Torture (Comitato contro la tortura)
CED	Committee on Enforced Disappearances (Comitato sulle sparizioni forzate)
CRC	Committee on the Rights of the Child (Comitato sui diritti dell’infanzia)
CMW	Committee on Migrant Workers (Comitato sui diritti dei lavoratori migranti)
CRPD	Committee on the Rights of Persons with Disabilities (Comitato sui diritti delle persone con disabilità)
CPI (ICC)	International Criminal Court (Corte Penale Internazionale)
OMS (WHI)	Organizzazione Mondiale della Sanità

FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura)
GAFAM	Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft
LGBTI+	lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali, queer
ONU (UN)	United Nations (Organizzazioni delle Nazioni Unite)
SPT	Subcommittee on Prevention of Torture (Sottocomitato per la prevenzione della tortura)

INTRODUZIONE

Esistono emergenze e catastrofi globali, evidenziate da Ferrajoli, dalla cui soluzione dipende la sopravvivenza dell'umanità, che non sempre fanno parte dell'agenda politica dei governi nazionali: il riscaldamento globale, potenzialmente indirizzato a rendere inabitabili parti crescenti del pianeta; la minaccia nucleare, stante il cospicuo serbatoio di armi nucleari di cui dispongono diverse potenze mondiali e dotate di capacità distruttiva totale; la crescita progressiva e inarrestabile delle disuguaglianze, della miseria e la morte, per fame o per malattie non curate, di milioni di essere umani; l'espansione e l'aumento di sistemi che violano sistematicamente le libertà fondamentali e gli altri diritti proclamati in tante carte costituzionali e internazionali; lo sviluppo del crimine organizzato e delle economie illegali, dotate una straordinaria capacità di contagio e di corruzione dell'economia legale; la sciagura di moltitudini di migranti che fuggono da queste disgrazie. Emergenze che non sempre fanno parte dell'agenda politica dei governi nazionali e in gran parte dipendono dall'assenza di limiti ai poteri selvaggi degli Stati e dei mercati globali.

A queste emergenze, sottolinea sempre Ferrajoli, si aggiunge la contestuale crisi della democrazia costituzionale: i sistemi democratici costituzionali presentano divergenze patologiche che possono essere esaminate in termini di crisi della democrazia, determinata da diversi fattori, alcuni dei quali riguardano la relazione tra la politica e l'economia, e l'impotenza della politica di fronte ai poteri finanziari (asimmetria tra il carattere ancora locale dei poteri statali rispetto a quello globale dei poteri economici e finanziari; il primato dell'economia rivendicato dall'ideologia neoliberista che presenta i poteri economici come libertà fondamentali, da un lato, e le leggi del mercato come naturali, dall'altro; la confusione tra poteri politici ed economici).

In conclusione, ci troviamo di fronte a un contesto in cui l'ordine del diritto è stato sostituito dall'ordine dell'economia, cui è subordinata la produzione

giuridica e le sue ragioni: ne consegue il danneggiamento della democrazia attraverso un processo di decostituzionalizzazione in cui la supremazia dell'economia sulla politica corrisponde alla contestuale liberazione della politica da limiti e da vincoli legali e costituzionali, con gravi conseguenze in termini di fragilità o debolezza dei diritti. Tale scollamento comporta il collasso dei diritti (in particolare quelli sociali) con il conseguente e progressivo affievolimento del legame sociale: viene meno, pertanto, anche il concetto di cittadinanza (sia per titolarità che appartenenza, ovvero di "pieno diritto", alla comunità), il tutto in un processo che supera i confini statali fino ad assumere una dimensione europea o globale. In questo senso la globalizzazione comporta la subordinazione della politica al mercato in termini di deregolazione: non tanto in termini di assenza o diminuzione (quantitativa) di regole, quanto di sostituzione di regole di carattere pubblico con altre di natura privata. Tale sostituzione normativa (pubblica con privata) comporta la crisi della capacità regolativa del diritto, con effetti che portano ad una vera e propria emergenza democratica (sociale, umanitaria, ambientale, nucleare e criminale).

L'obiettivo di questa tesi è quello di ricostruire e analizzare alcune dimensioni del rapporto tra diritti umani e traiettorie della sovranità attraverso le tesi del cosiddetto "costituzionalismo globale": muovendo dal progetto di Ferrajoli di una "Costituzione della Terra" (utopia o realismo) si intende verificare – sotto il profilo teorico-giuridico e rispondere ad un interesse di tipo concettuale – l'idoneità dell'approccio del costituzionalismo globale a supportare il percorso di istituzionalizzazione dei diritti umani e ad affrontare le sfide, sempre più numerose, ad essi associate.

CAPITOLO 1

EVOLUZIONE DEI DIRITTI UMANI: DAL MODELLO DI WESTFALIA AL NUOVO ORDINE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

1.1. Modelli di organizzazione politica

Nel corso della storia il paradigma del diritto ha subito due mutamenti significativi, a cui si aggiunge la prospettiva di un terzo mutamento; possiamo, pertanto, distinguere tre modelli di diritto (che corrispondono ad altrettante esperienze storiche): il diritto premoderno; il «diritto dello stato legislativo» che si afferma con la nascita dello Stato moderno (Settecento) e si richiama al principio di legalità; il «diritto dello stato costituzionale»² che si afferma, infine, appena terminata e sull'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, con la diffusione delle costituzioni rigide.

1.2. Modello di Westfalia (inizio del diritto internazionale moderno)

La storia del diritto internazionale moderno ha avuto convenzionalmente inizio con l'emergere dell'assetto giuridico assunto dalla società internazionale e dagli Stati sovrani nascenti (si trasforma l'"Europa" in "Europa degli Stati"), e delineato alle Conferenze di Münster e Osnabrück, tenutesi nel 1648, che portarono alla cosiddetta Pace di Westfalia, al termine della "Guerra dei Trent'anni". Le due componenti che incidono sulla visione del diritto internazionale riguardano:

² Ferrajoli (2021), 176.

- a. *in primis*, «il fatto che l'ordine raggiunto in quel momento storico rifletta il processo genetico dello stato moderno ed alimenta il rafforzamento crescente della sua sovranità esterna. In tale prospettiva, il diritto internazionale si configura come un insieme di norme aventi l'esclusiva funzione di regolare i rapporti interstatali (si tratta, appunto, di un diritto che agisce *inter-nations*)»³.
- b. *In secundis*, «la caratterizzazione della struttura del diritto internazionale risente dell'idea di diritto che si sviluppa proprio in simultaneità con la genesi dello stato moderno che è elaborato dalla concezione gius-positivistica del diritto *tout court*. In base ad essa, la norma giuridica ha origine nell'atto di posizione effettuato dall'autorità competente e con riferimento a tale atto si qualifica e si legittima»⁴.

In sintesi (o in altre parole), questo modello fa riferimento all'ordine che si instaura quando si consolidano le realtà nazionali (laddove gli Stati sono i soggetti titolari e destinatari delle norme internazionali) e si risolve il (prolungato) conflitto all'interno dell'Europa: la funzione specifica delle norme, infatti, con l'introduzione anche di regole seppur minime è quella di garantire la coesistenza pacifica, che si raggiunge compatibilmente con gli interessi nazionali e corrisponde all'unico fattore che spiega le relazioni internazionali (la creazione di rapporti duraturi fra gli Stati rappresenta un fine solo nella misura in cui consente di realizzare gli interessi nazionali: gli Stati non sono tenuti a impegnarsi in attività cooperative che non siano di basso profilo). La forza delle norme internazionali è, però, piuttosto relativa perché l'idea è che la normatizzazione abbia origine statale (la normatività giuridica sta nella sovranità statale) e, quindi, che norme che non provengano dagli Stati sono subordinate all'accettazione degli Stati anche nella loro legittimazione di fondo. Questo aspetto ha avuto una rilevante conseguenza storica nello stabilire la debolezza del diritto internazionale, fragilità che è poi sfociata nelle due Grandi Guerre: la norma internazionale si è rivelata, pertanto, nella sua debolezza (rispettata fintantoché

³ Pariotti (2013), 47.

⁴ *Ivi*.

gli Stati hanno interesse a farlo), rimanendo impossibilitata a garantire la coesistenza pacifica.

Il nuovo diritto internazionale si configurava come un insieme di norme aventi l'esclusiva funzione di regolare i rapporti inter-statali e – per una prima volta – iniziò a prendere l'idea della statualità del diritto, per la quale il diritto è sovraordinato alla politica ed è superiore alla legge.

Secondo il cosiddetto “modello di Westfalia”, dunque, le relazioni internazionali si caratterizzano per precise peculiarità:

1. gli Stati sono i soggetti esclusivi del diritto internazionale
2. gli Stati sono caratterizzati da una totale autonomia e agiscono esclusivamente sulla base dei loro interessi
3. l'unico fine del diritto internazionale è la garanzia della coesistenza tra gli Stati.

In questa concezione del diritto internazionale si ravvisano le condizioni presenti nello stato di natura hobbesiano, dove, cioè, non vi è possibilità di fare valere istanze etiche e dove l'unico criterio di razionalità è ravvisabile nell'auto-interesse. Inoltre, la configurazione dello stato di natura come uno stato di guerra finalizzato all'auto-conservazione degli individui si ritrova nella sfera delle relazioni internazionali, dove la guerra è conseguenza della tendenza degli Stati a perseguire i propri interessi egoistici e della mancanza di un'autorità sovraordinata alle parti che conduce all'anarchia. I fondamenti strutturali del diritto internazionale tradizionale (precedente alla Carta delle Nazioni Unite del 1945) riguardano il principio l'eguaglianza sovrana degli stati e di non ingerenza negli affari interni.

1.2.1. Il principio di eguaglianza sovrana degli stati

Ogni Stato, in quanto sovrano, detiene il potere d'imperio su tutti gli individui che vivono sul suo territorio; il potere di utilizzare e disporre liberamente di quest'ultimo; il diritto di escludere gli altri Stati dall'esercizio di sovranità nel proprio territorio (*ius excludendi alios*); il diritto di pretendere l'immunità per i propri organi che abbiano agito in qualità ufficiale (immunità ufficiale od

organica); il diritto di pretendere il rispetto della persona e dei beni dei propri cittadini e funzionari all'estero. L'elemento dell'eguaglianza stabilisce che nessun membro della comunità internazionale può essere posto in posizione di svantaggio e che eventuali disuguaglianze possono derivare soltanto da circostanze di fatto⁵.

1.2.2. Il principio di non ingerenza negli affari interni

Il principio di non ingerenza negli affari interni include il divieto per gli Stati di stabilire quale organo di uno Stato straniero è competente a compiere specifiche attività; il divieto per gli Stati di costringere uno Stato straniero a tenere un determinato comportamento; il divieto per gli Stati di intromettersi nelle questioni interne di altri Stati; l'obbligo di astenersi dall'incitare, organizzare o appoggiare ufficialmente l'organizzazione sul proprio territorio di attività pregiudizievoli a Stati esteri (questa norma inizialmente non vieta l'attività sovversiva posta in essere da privati senza alcun coinvolgimento ufficiale dello Stato)⁶.

1.3. Modello della Carta delle Nazioni Unite

Le precondizioni per l'istituzionalizzazione dei diritti umani si trovano nella Carta che istituisce l'Organizzazione per le Nazioni Unite (ONU) perché la sua creazione segna un momento epocale di grande cambiamento: la sua approvazione (a San Francisco nel 1945, ovvero all'indomani della conclusione della seconda Guerra Mondiale, con l'esperienza degli orrori dei totalitarismi e distruzione di quei valori di uguaglianza e libertà) contiene importanti elementi di svolta in favore dell'elaborazione di un modello diverso di lettura del diritto e della comunità internazionale, oltre che del sistema delle relazioni internazionali (tant'è prassi consolidata ricondurre la nascita del "diritto internazionale" con l'approvazione della stessa Carta delle Nazioni Unite).

⁵ Pariotti (2013), 48.

⁶ *Ivi*, 49.

Il nuovo modello – fra altro – evidenzia che i soggetti nel diritto internazionale non sono più soltanto gli Stati, ma anche i singoli individui, indipendentemente dalla loro condizione di cittadini di uno stato, i gruppi e i popoli, le organizzazioni non governative; il diritto internazionale è chiamato a perseguire obiettivi, interessi e valori della Comunità internazionale in quanto tale; i rapporti inter-statali si basano sulla reciprocità, ma anche sui principi della cooperazione e delle relazioni amichevoli e sulla ricerca comune della pace e della giustizia.

Piuttosto che preoccuparsi di comprendere quale dei due modelli abbia maggiore plausibilità empirica, risulta più rilevante confrontare la loro congruenza rispetto ai principi che si sono concretizzati nel diritto internazionale, ovvero sulla capacità o meno dei due sistemi di adattarsi all'evoluzione del diritto internazionale: in tale contesto, è proprio la Carta delle Nazioni Unite che porta un profondo mutamento nel diritto internazionale con l'affermarsi di nuovi principi in aggiunta a quelli tradizionali.

Quanto ai principi promossi con l'introduzione della Carta di San Francisco, si ricordano: il rispetto dei diritti umani⁷; l'obbligo di soluzione pacifica delle controversie ed il divieto della minaccia e dell'uso della forza (con riferimento all'uso della forza militare nelle relazioni interstatuali ma anche all'uso della forza contro i popoli dotati di un'organizzazione rappresentativa in lotta per l'auto-determinazione, l'uso della forza per respingere un attacco armato imminente o presunto tale, la c.d. legittima difesa preventiva, il ricorso a forme di coercizione economica estreme suscettibili di mettere in pericolo la pace internazionale⁸; il principio di autodeterminazione dei popoli⁹.

Occorre rilevare, però, che la strutturazione di “nuovi” principi nel diritto internazionale è un processo graduale e ancora in evoluzione, talvolta o spesso in crisi (regressione o sottoposto a battute di arresto). Tuttavia, il difficile e non sempre coerente affioramento dei nuovi principi del diritto internazionale ha permesso che, accanto ad una prospettiva dello stesso diritto cosmopolita sensibile alle trasformazioni di quest'ultimo, sopravvivesse, e continui a

⁷ Pariotti (2013), 49.

⁸ *Ivi*, 49.

⁹ *Ivi*, 49.

sopravvivere, l'interpretazione del diritto internazionale improntata al modello di Westfalia e ad una concezione essenzialmente statualistica del diritto.

CAPITOLO 2

DALLA CRISI DEL COSTITUZIONALISMO STATALE VERSO UN MODELLO COSMOPOLITICO

2.1 Alcune premesse

Il passaggio dallo Stato legislativo di diritto ottocentesco (che consiste nella soggezione alla legge dei pubblici poteri, regolati da limiti e vincoli comunque minimi) allo Stato costituzionale di diritto avviene nel secondo dopoguerra (del secolo scorso), simultaneamente e correlativamente alla crescita della complessità istituzionale delle odierne democrazie generata dall'affermazione del costituzionalismo rigido (laddove il potere statale veniva imbrigliato dalle novelle garanzie costituzionali, volte a stabilire una ferma subordinazione della legge ai capisaldi della Carta fondamentale). È proprio con tale trapasso (che subordina al diritto e, conseguentemente, al controllo di costituzionalità anche di quell'ultimo residuo di governo degli uomini rappresentato dall'onnipotenza del legislatore) che si realizza e completa lo Stato di diritto, del quale si identificano due postulati fondamentali: il *principio di legalità*, in forza del quale ogni nuovo potere implica la sua soggezione al diritto e perciò un'espansione della legalità, e quello che possiamo chiamare *principio di giurisdizionalità*, in forza del quale ogni espansione della legalità, ogni passo compiuto nella limitazione e nella soggezione al diritto dei poteri, sia pubblici che privati, richiede una corrispondente espansione degli spazi della giurisdizione¹⁰.

La prima espansione multilivello degli ordinamenti giuridici corrisponde a quella derivata dal paradigma costituzionale quale sistema di limiti e vincoli imposti

¹⁰ Ferrajoli (2012), 8.

alla legislazione, a garanzia dei diritti fondamentali stipulati nelle odierne costituzioni rigide.

La seconda espansione multilivello degli ordinamenti giuridici corrisponde a quella derivata dall'evoluzione di una legalità sovrastatale (al di sopra della legalità degli Stati nazionali), con conseguente sviluppo di giurisdizioni sovrastatali (cfr. Corte internazionale di giustizia, Corte penale internazionale, corti europee di Strasburgo e di Lussemburgo).

Il periodo contemporaneo induce a una riflessione riguardo le rilevanti interferenze nel diritto interno (leggessi – in particolare – nel diritto costituzionale) ad opera del diritto internazionale conseguenti ai processi di globalizzazione (in particolare a decorrere dalla fine della guerra fredda), laddove il diritto statale si trova quotidianamente a confrontarsi con decisioni o norme internazionali (siano esse ordinarie o da nuove fonti di regolamentazione transnazionale). Ne deriva, così, una interferenza biunivoca tra diritto «interno» e diritto «esterno» allo Stato: da una parte, il diritto internazionale è visto dagli addetti ai lavori come «costituzionalizzato» o in via di costituzionalizzazione e dovrebbe «compensare» la concomitante de-costituzionalizzazione in corso degli ordinamenti statali; dall'altra, il diritto costituzionale statale si sta sempre più «internazionalizzando», e, quindi, ri-costituzionalizzando in termini globali.

È difficile capire fino a che punto questo processo bidirezionale sia realmente in corso e, nella misura in cui lo sia, dove esattamente conduca.

2.1.1. Alcune definizioni: costituzionalismo e cosmopolitismo

Il termine “costituzionalismo” indica quella filosofia politica che rivendica l'urgenza morale e politica di “limitare” il potere, non per il valore della limitazione in sé e per sé, quanto perché tale limitazione è necessaria per assicurare e proteggere i diritti e le libertà degli individui: tale filosofia politica trova applicazione ed espansione nella costituzionalizzazione dei diritti.

Il concetto di «cosmopolitismo» va inteso come un ideale regolativo basato sull'idea che l'esistenza di un patrimonio comune e condiviso dagli esseri umani

giustifichi l'articolazione di strutture giuridiche e politiche che trascendono i confini statali, proponendo qui i tre elementi essenziali individuati da Thomas Pogge:

«in primo luogo, l'*individualismo*: l'interesse finale risiede negli esseri umani, o persone, piuttosto che, ad esempio, nelle linee familiari, tribù, comunità etniche, culturali, religiose, nazioni o Stati. Queste ultime unità possono essere oggetto di interesse solo indirettamente, in virtù dei loro singoli membri o cittadini.

In secondo luogo, l'*universalità*: lo status di unità ultima di attenzione si attribuisce egualmente a ogni essere umano vivente, non soltanto ad alcuni sottoinsiemi, come gli uomini, gli aristocratici, gli ariani, i bianchi o i musulmani.

In terzo luogo, la *generalità*: questo status speciale ha forza globale. Le persone sono unità ultime di attenzione per tutti, non solo per i concittadini, i correligionari, o simili»¹¹.

2.2 La crisi della democrazia costituzionale

L'analisi di Ferrajoli muove dalla presa di coscienza dell'attuale crisi della democrazia costituzionale. I sistemi democratici costituzionali effettivamente presentano divergenze patologiche (oltre che fisiologiche tra normatività ed effettività) che possono essere esaminate in termini di crisi della democrazia: tale crisi è determinata da diversi fattori, alcuni dei quali riguardano la relazione tra la politica e l'economia, e l'impotenza della politica di fronte ai poteri finanziari. In primo luogo, «l'asimmetria tra il carattere ancora sostanzialmente locale dei poteri statali e il carattere globale dei poteri economici e finanziari»¹². In secondo luogo, il primato dell'economia rivendicato dall'ideologia neoliberista che presenta i poteri economici come libertà fondamentali, da un lato, e le leggi del mercato come naturali, dall'altro¹³. In terzo luogo, la confusione tra poteri politici ed economici¹⁴.

¹¹ Pogge (2010), 203.

¹² Ferrajoli, (2013), 144.

¹³ *Ivi*, 144-146.

¹⁴ *Ivi*, 146-147.

In conclusione, ci troviamo di fronte a un contesto (quello europeo, ma che va anche oltre) in cui l'ordine del diritto è stato sostituito dall'ordine dell'economia, le cui esigenze subordinano la produzione giuridica e le sue ragioni¹⁵.

Ne consegue il danneggiamento della democrazia nelle sue dimensioni formali e sostanziali, attraverso un processo di “decostituzionalizzazione” in cui la supremazia o egemonia dell'economia sulla politica deriva da un «simultaneo processo di liberazione della politica da limiti e da vincoli legali e costituzionali»¹⁶, con gravi conseguenze in termini di fragilità o debolezza dei diritti. Si può facilmente immaginare come tale scollamento comporta il collasso dei diritti – in particolare quelli sociali – con il conseguente e progressivo affievolimento del legame sociale: viene meno, pertanto, anche il concetto di cittadinanza, sia per titolarità che appartenenza, ovvero di “pieno diritto”, alla comunità; il tutto in un processo che supera i confini statali per spingersi fino ad arrivare ad assumere una dimensione europea o globale. In questo senso la globalizzazione comporta la subordinazione della politica al mercato in termini di “deregolazione”: non tanto in termini di assenza o diminuzione (quantitativa) di regole, quanto di sostituzione di regole di carattere pubblico con altre di natura privata. Tale sostituzione normativa (pubblica con privata) comporta la crisi della capacità regolativa del diritto, con effetti che portano ad una vera e propria “emergenza democratica” (sociale, umanitaria, ambientale, nucleare e criminale, approfondite più avanti).

Così «Da un lato, il ruolo di governo della politica nelle forme della rappresentanza democratica e il ruolo normativo del diritto statale vengono svuotati dalla perdita di sovranità degli stati, dalla crisi di rappresentatività dei

¹⁵ Secondo Ferrajoli, la globalizzazione è identificabile, in chiave giuridica, con un “vuoto di diritto pubblico internazionale”; un vuoto che è stato colmato dal diritto privato e, quindi, da un “diritto di produzione contrattuale”. A questa assenza del diritto pubblico è conseguito un incremento della disuguaglianza che, secondo l'Autore, ha inciso sulla crisi economica la quale, a sua volta, è degenerata in una crisi della democrazia: «La politica e le sue istituzioni democratiche hanno così abdicato al loro ruolo di governo e si sono assoggettate ai cosiddetti “mercati”, cioè ai poteri sregolati e selvaggi della finanza speculativa i quali, dopo aver provocato la crisi economica, stanno imponendo agli Stati la distruzione del Welfare, la riduzione della sfera pubblica, lo smantellamento del diritto del lavoro, la crescita delle disuguaglianze e della povertà e la devastazione dei beni comuni» (L. Ferrajoli, *La democrazia costituzionale*, in *Revus*, 2012, p. 69-124)

¹⁶ Ferrajoli (2013), 158.

partiti, dai conflitti di interessi e dal sopravvento dei poteri economici e finanziari di carattere transnazionale. Dall'altro si sta sviluppando un “processo deconstituente” dei nostri ordinamenti che si manifesta nel progressivo smantellamento dello stato sociale, nella riduzione dei servizi sociali e delle garanzie dell'istruzione e della salute, nella crescita della povertà, della precarietà del lavoro e della disoccupazione, nell'abbassamento dei salari e delle pensioni e nella restrizione dei diritti dei lavoratori: in breve, nell'erosione della dimensione sostanziale della democrazia-quella che ho chiamato la sfera del non decidibile-provocata dalle vocazioni decisionistiche, populiste e tendenzialmente assolutistiche e anticostituzionali dei poteri politici»¹⁷.

Un quadro così delineato, secondo lo stesso Ferrajoli, è sufficiente a giustificare la rifondazione della politica attraverso un nuovo paradigma (che integra quello legislativo e costituzionale) necessariamente di profilo sovranazionale (completare il costituzionalismo del diritto privato con un costituzionalismo sovranazionale): tale prospettiva deve implicare il ribaltamento della relazione fra “economia e politica” e avere l'obiettivo di “addomesticare” i “poteri selvaggi” che operano nei contesti economici e sociali, statali e globali.

Secondo la teoria di Ferrajoli, pertanto, i due principali sconvolgimenti del paradigma del diritto moderno (quello “gius-positivista”, riconducibile al “modello di Westfalia”, e quello “gius-costituzionalista”, riconducibile al “modello della Carta ONU”) necessitano di essere continuati da un terzo sconvolgimento (“gius-cosmopolita”), che significa:

«la fondazione gius-cosmopolita di una sfera pubblica e di un costituzionalismo sovranazionale, cioè di limiti e vincoli a garanzia dei diritti, imposti ai poteri sovrastatali contro le molteplici crisi – economiche, politiche, ecologiche e sociali – provocate dal loro odierno carattere predatorio e selvaggio»¹⁸.

¹⁷ Ferrajoli (2013), 143.

¹⁸ Ferrajoli (2013), 189.

CAPITOLO 3

IL PARADIGMA DEI DIRITTI UMANI NELL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE: LA NECESSITÀ DI AFFRONTARE NUOVE SFIDE E CRITICITÀ

3.1 Introduzione

La guerra di aggressione scatenata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina rappresenta a livello internazionale solo uno dei tanti esempi o casi concreti dove la *pace* è messa in discussione, non solo riguardo ai rapporti tra i due Stati, ma che trascendono i loro confini andando a coinvolgere – per interessi politici ed economici diversi – direttamente e indirettamente anche soggetti terzi (Stati o più in generale soggetti di diritto internazionale), senza qui voler entrare in merito alle motivazioni di carattere politico che hanno scatenato il conflitto. Sul punto appare rilevabile, comunque, una diretta o indiretta responsabilità dell'Occidente per averla prevista e non aver fatto nulla per impedirla, e poi per non aver fatto e non fare nulla, dopo mesi di devastazioni ed orrori, per farla cessare; cui si aggiunge il sospetto che dietro l'invio di armamenti in difesa del popolo ucraino ci siano anche altri, meno nobili motivi (sconfitta e declassamento della Russia quale potenza internazionale).

Dagli approfondimenti di Ferrajoli sul tema, l'aspetto più rilevante che emerge in questo contesto conflittuale (cui si aggiunge la continua minaccia al ricorso di armi atomiche) è l'estrema fragilità e l'assoluta insufficienza dell'attuale ordinamento internazionale; allo stato attuale sono due le soluzioni che si prospettano all'orizzonte: trascinarsi della guerra a tempo indeterminato e

conferenza internazionale di pace si configurano perciò come le due alternative la cui portata epocale e globale va ben al di là della giusta difesa dell'Ucraina. Se la prima alternativa può rappresentare un azzardo assurdo e irresponsabile (potrebbe configurarsi come un pericoloso giocare alla roulette il futuro del genere umano scommettendo sulla non degenerazione del conflitto in una guerra nucleare e frattanto aumentare, in una corsa insensata al riarmo, le spese militari), la seconda (che presuppone la riconduzione alla ragione di tutti gli attori coinvolti) è rivolta al disarmo (progressivo e generalizzato) e alla costruzione della pace attraverso un nuovo clima nelle relazioni internazionali (svolta in un quadro che implica il ruolo essenziale di promotore compiuto dall'Occidente¹⁹). La vicenda appena trattata va ben oltre rispetto allo stesso tema, seppur rilevante, della guerra. Nell'età contemporanea, infatti, non è più sufficiente ricostruire/ripristinare il clima di pacifica convivenza internazionale in un contesto dove l'attore principale è rappresentato dall'intera Organizzazione delle Nazioni Unite, ma serve anche guardare oltre: occorre affrontare oltremodo anche le altre sfide globali, quelle emergenze e catastrofi non meno tragiche della guerra, che pesano sul futuro dell'umanità:

«il riscaldamento climatico, che se non arrestato provocherà l'inabitabilità di parti crescenti del nostro pianeta, la crescita delle disuguaglianze e la morte ogni anno di milioni di persone per mancanza di alimentazione di base e di farmaci salvavita, lo sfruttamento selvaggio del lavoro, il dramma di centinaia di migliaia di migranti ciascuno dei quali fugge da uno di questi problemi irrisolti, le violazioni massicce dei diritti umani e dei principi di uguaglianza e dignità che non possiamo continuare a declamare decentemente fino a quando non saranno garantiti a tutti gli esseri umani»²⁰

¹⁹ Ferrajoli (2022), p. 6 nel testo «Una politica responsabile, la cultura giuridica e politica democratica, l'informazione e il dibattito pubblico dovrebbero inoltre impegnarsi nella costruzione di un clima di pace. Il loro primo compito, a tal fine, dovrebbe consistere nel cancellare la figura del nemico sia dalla politica interna che dalla politica internazionale. Purtroppo, nel nostro paese, e più in generale in Europa, si è sviluppato un clima esattamente opposto»

²⁰ *Ivi*, 11.

Diritti umani che – per le loro proprietà (nella loro definizione individuamo i concetti/requisiti di universalità, esigibilità, inviolabilità, inalienabilità, interdipendenza/indivisibilità) – diventano parole vuote in conseguenza alle loro violazioni sistematiche e alla loro mancata attuazione, in mancanza di garanzie, riguardo la maggior parte del genere umano.

In difetto di una sfera mondiale che possa garantirne l'universalità, gli stessi diritti umani altro non sfociano che in privilegi minoritari elitari: la loro stessa universalità si trasforma in una noiosa retorica, le violazioni – così pure disuguaglianza e povertà – sempre più sistematiche e destinate ad accrescere, i poteri globali – politici ed economici – destinati ad espandersi in espressioni selvagge e distruttive, andando così ad accentuare e aggravare sempre più le problematiche globali.

È evidente, altresì, che queste stesse problematiche non possano essere affrontate dalle politiche nazionali, inerti e impotenti perché ancorate agli spazi ristretti delle circoscrizioni elettorali e dei tempi brevi delle elezioni e dei sondaggi, oltre che dalla necessità di evitare iniziative talvolta invise dalla stessa comunità. Così pure è impensabile che un singolo governo possa farsi carico da solo delle suddette catastrofi o emergenze globali (ridurre in maniera adeguata le emissioni di gas serra delle sue industrie, o potrà farsi carico della fame e delle disuguaglianze nel mondo, o procederà a un disarmo unilaterale o all'apertura delle sue frontiere se non lo faranno anche gli altri governi).

Possiamo allora affermare che gli Stati nazionali (e le loro costituzioni) non sono in grado di affrontare singolarmente le sfide globali.

La sopravvivenza dell'umanità oggi è in pericolo di fronte alle emergenze globali: il riscaldamento globale (la cui progressione – se non si attuano rimedi – è potenzialmente è destinata a rendere inabitabili parti crescenti del pianeta); la minaccia nucleare (stante il cospicuo serbatoio di armi nucleari di cui dispongono diverse potenze mondiali e dotate di capacità distruttiva totale); la crescita progressiva e inarrestabile delle disuguaglianze, della miseria e la morte, per fame o per malattie non curate, di milioni di essere umani; l'espansione e l'aumento di sistemi che violano sistematicamente le libertà fondamentali e gli

altri diritti proclamati in tante carte costituzionali e internazionali; lo sviluppo del crimine organizzato e delle economie illegali, che hanno mostrato una straordinaria capacità di contagio e di corruzione dell'economia legale; la sciagura di moltitudini di migranti che fuggono da questi stati emergenziali.

A questo elenco si aggiunge la catastrofe ecologica, che potrebbe portare all'estinzione del genere umano: non naturale (se pensiamo a quella dei dinosauri), ma un "insensato suicidio di massa" per azioni sconsiderate degli stessi essere umani.

Situazione (di queste emergenze) già all'attenzione degli attori protagonisti e responsabili (reggenti delle maggiori potenze o protagonisti dell'economia mondiale), consapevoli che la stessa catastrofe ecologica (fatta di cambiamento climatico, innalzamento dei mari, devastazione delle biodiversità, inquinamento, deforestazione selvaggia e desertificazione, ...) è la conseguenza delle proprie azioni e porterà a minacciare la sopravvivenza dello stesso genere umano.

In questo quadro delineato si inserisce anche la profezia apocalittica nel testo "*La letteratura ci salverà dall'estinzione*" di C. Benedetti²¹:

«... I viventi di oggi – o una parte di essi, poiché non siamo tutti responsabili in egual misura – stanno alterando la biosfera, intaccando le riserve del pianeta accumulate in miliardi di anni, stanno consumando i ghiacci polari, le foreste, il petrolio, sterminando la fauna, la flora, condannando così a una terribile agonia le generazioni future. La storia dell'umanità è disseminata di stermini e ferocie. Ma non era mai successo prima d'ora che la violenza genocida si esercitasse sui viventi di domani. Questa è in assoluto la novità più "disumana" del nostro tempo, che rende ancora più atroce e intollerabile l'inerzia di oggi, ciò che non viene fatto finché si sarebbe ancora in tempo...»

E oltre²²

«... Siamo le prime generazioni a vivere la prospettiva di una possibile estinzione della specie. Una tale esperienza, mai vissuta prima da nessun altro uomo in

²¹ Benedetti (2022), 4-5.

²² *Ivi*, 8.

nessun'altra epoca storica, mai quindi elaborata da nessun filosofo, psicologo, storico, artista, poeta, romanziere, antropologo o scienziato, dovrebbe provocare un terremoto nelle menti degli uomini di oggi e nei loro cervelli preistorici, dovrebbe sconvolgere i sentimenti, creare voragini nelle strutture della nostra vita individuale e sociale, mandare fuori asse i cardini spazio-temporali su cui siamo abituati a percepire la storia ...»

Sottolinea sempre Benedetti – nel proprio libro – che la prima presa di coscienza del genere umano sul proprio effettivo potere autodistruttivo (fino ad allora sconosciuto) si è avuta con la bomba su Hiroshima: a distanza di ottant'anni ci si rende conto che l'uso di armamenti nucleari “dipende pur sempre dalla decisione umana”, rispetto ad altre situazioni (devastazione ambientali e altre emergenze globali) dove sono proprio quegli stessi atti d'impulso dell'uomo che mancano per farvi fronte.

3.2 Emergenze e catastrofi globali

Ferrajoli individua cinque gravi emergenze – senza confini – che minacciano il nostro futuro. I sistemi politici tradizionali si mostrano sprovveduti e inadeguati a farvi fronte. È convinzione di Ferrajoli che «queste emergenze possono essere affrontate, e prima ancora prevenute, solo se si produrrà un salto di civiltà nel diritto, nell'economia e nel senso comune: l'allargamento a livello planetario del paradigma del costituzionalismo rigido, cioè di limiti e vincoli ai poteri degli Stati e dei mercati, quali furono introdotti nelle odierne democrazie costituzionali all'indomani della liberazione dai regimi fascisti»²³. Nello specifico egli individua «cinque di queste emergenze, accomunate dal fatto che richiedono tutte, perché contro di esse possano operare idonee garanzie, un costituzionalismo oltre lo Stato»²⁴:

- a) Catastrofi ecologiche
- b) Le guerre nucleari e la produzione e detenzione di armi

²³ Ferrajoli (2022), 28

²⁴ *Ivi*, 28.

- c) Le lesioni delle libertà fondamentali e dei diritti sociali
- d) Lo sfruttamento illimitato del lavoro
- e) Le migrazioni massa

La prima emergenza corrisponde agli effetti dello sviluppo industriale incontrollato degli ultimi decenni, con gli inevitabili conseguenti danni immensi e incontrollati al nostro ambiente naturale: riscaldamento climatico, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei mari, riduzione delle piogge (che diventano più rare ma a volte con intensità eccezionali), alluvioni, inquinamenti (acque, suoli, aria, ...), deforestazione e desertificazioni di distese di terreni resi aridi e inospitali (facendo scomparire il suolo sotto i nostri piedi). L'attività incontrollata e incosciente dell'uomo sta ammalando sempre più l'ambiente in cui viviamo (in quel periodo che lo stesso Ferrajoli definisce "metastasi"), fino ad avere quella supremazia devastante sulla natura che comprometterà – a questo passo anche in tempi non lontani – la vivibilità del nostro pianeta. In questo quadro, Ferrajoli individua e definisce i *beni fondamentali* perché vitali (acqua potabile, aria, il clima, i ghiacciai e il patrimonio forestale) da sottrarsi al mercato e politica attraverso introduzione di garanzie collettive (istituzione del "demanio planetario") così da renderli intangibili²⁵.

²⁵ I beni vitali come cibo, acqua e ambiente salubre possiedono una natura complessa: se da una parte essi sono strumentali al soddisfacimento dei primari bisogni umani e diventano oggetto di utilizzo da parte del singolo e della collettività, dall'altra, tale uso si confronta – o forse sarebbe giustificato affermare che si scontra – con il tema della disponibilità, della limitatezza e finitezza delle risorse [G. HARDIN, *The tragedy of the commons*, in *Science*, 1968, pp. 1243-1248: «Un mondo finito può sostenere unicamente una popolazione finita; perciò, in conclusione la crescita della popolazione deve essere eguale a zero (il caso di ampie fluttuazioni perpetue sopra e sotto lo zero è una variante insignificante che non è necessario discutere). Nel caso in cui questa condizione sia soddisfatta, quale sarà la situazione dell'umanità? In particolare, potrà essere realizzato l'obiettivo benthamiano del "massimo benessere per il maggior numero di persone"?»].

Questo legame tra l'utilizzo dei beni vitali e la loro disponibilità scandisce come un ritornello le norme delle leggi e delle Costituzioni dei paesi andini [Per una disamina approfondita dei beni comuni nelle Costituzioni dei paesi sudamericani si rimanda a M. FORONI, *Beni comuni e diritti di cittadinanza. Le nuove Costituzioni sudamericane*, 2014] che – abbracciando l'ideale della cosmovisione e del riconoscimento della terra e della natura quali beni collettivi – arrivano sancire la non mercificabilità e la non suscettibilità di appropriazione privata delle risorse naturali [Art. 2 della *Ley de derechos de la madre terra*], così richiamando la distinzione di romanistica memoria tra *res in commercium* e *res extracommercium*

La seconda emergenza è costituita dalle guerre o, più in generale, dalla minaccia alla pace derivante della produzione e detenzione di armi distruttive (nucleari): anche qui Ferrajoli individua la garanzia costituzionale della pace, della vita e della sicurezza nella messa al bando di tutte le armi, a cominciare da quelle nucleari (ancora in dotazione a diversi paesi: Russia, Stati Uniti, Cina, Francia, Regno Unito, Pakistan, India, Israele, Corea del Nord) oltre a quelle convenzionali, come *beni illeciti* (da impedirne la detenzione e, ancor prima, la produzione).

La terza emergenza è costituita dalle diffuse violazioni dei diritti umani (per mano di regimi dispotici) con compressione delle libertà fondamentali e delle condizioni di miseria che comportano la morte di milioni di persone costrette a carenza di alimentazione di base (persone denutrite per mancanza di cibo o acqua, ...) o di cure mediche e farmaci salva-vita (perché brevettati e, quindi, troppo costosi in paesi poveri), cui si aggiungono le altre violazioni: condanne a morte, torture, sparizioni, arresti arbitrari (per ragioni politici o sociali, di dissidenti, attivisti in nome di libertà o diritti umani, ...). Il prezzo da pagare per contrastare questa ecatombe non sarebbe poi così alto: scrive Th. Pogge

«La povertà nel mondo è molto più grande, ma anche molto più piccola di quanto pensiamo [...]. La sua eliminazione non richiederebbe più dell'1% del prodotto globale»²⁶

(per fare un esempio, meno del bilancio annuale della difesa dei soli Stati Uniti). La quarta emergenza si riferisce alla svalutazione (penosa e crescente) del lavoro, fenomeno conseguente alla globalizzazione efferata dei legami tra gli attori nella filiera di produzione: facoltà incontrastata per le multinazionali di poter trasferire la produzione in paesi poveri, ove possano dettare salari (sottopaga), condizioni lavorative tremende, in difetto di diritti e garanzie, spesso con governi locali acquiescenti. Spesso, però, ci si dimenticano o sottovalutano le ripercussioni che possono derivare da questa dislocazione fuori confine (disoccupazione,

²⁶ Pogge (2008).

precarizzazione del lavoro, ... nei paesi d'origine con le relative conseguenze sociali).

La quinta emergenza è costituita dalle migrazioni di massa – alla ricerca disperata della sopravvivenza – che fuggono da questi stati emergenziali (oltre che dalle condizioni di povertà e decadenza dei loro paesi derivanti dal saccheggio da parte dei paesi ricchi), per poi ritrovarsi di fronte (sempreché sopravvivano a calvari fatti di viaggi lunghi ed estenuanti) alla discriminazione razzista per la loro identità etnica e religiosa o per il solo fatto di essere stranieri poveri. Ed è proprio in questo contesto che allora sentiamo parlare di omissioni di soccorso di quanti affogano in mare (in violazione dei più elementi principi di civiltà giuridica), alla reticenza ad intervenire (o anche solo a discutere o affrontare il problema, non solo dal punto di vista politico ma anche sociale) dei vari governi, alla clandestinizzazione di questi migranti (e a quel mondo costruito ad hoc per lucrare sulle spalle di questi poveri disperati, per arricchirsi approfittando della loro situazione).

3.3 Crimini di sistema

La definizione che Ferrajoli attribuisce a tutte queste emergenze e catastrofi umanitarie a livello globale (fatte di devastazioni ambientali prodotte dal riscaldamento climatico, deforestazioni, cementificazioni; di corsa alla produzione e diffusione di armi convenzionali e nucleari in violazione al principio della pace stabilito dalla carta dell'Onu ottant'anni fa; di diffuse violazioni dei diritti umani messe in atto da regimi dispotici; dallo spaventoso numero di morti per fame o malattie non curate; di svalutazione e sfruttamento del lavoro; di moltitudini di migranti costretti a spostarsi alla sola ricerca della sopravvivenza, spesso compromessa anche dall'azione predazione dei paesi ricchi), trova una configurazione precisa di nuova introduzione nel lessico giuridico: *crimini di sistema*.

Un concetto che sotto il profilo penalistico non rientra nella sfera dei reati penali perché non trova la figura precisa di un responsabile – ovvero del soggetto attivo

del reato (al pari della persona offesa, individuabile con un soggetto, un popolo o l'intera umanità) –, ma sono riconducibili ai meccanismi del sistema politico ed economico. Così pure le azioni – che hanno provocato tali effetti catastrofici di massa – non sono ascrivibili a comportamenti singoli e determinati tali da poterli configurare come delitti, ma alla concorrenza delle attività politiche ed economiche di una pluralità indeterminata e non determinabile di soggetti o stili di vita di miliardi persone; in breve si tratta di aggressioni ai diritti delle persone che il diritto penale non può fronteggiare dato che difettano di tutti i requisiti imposti dai suoi principi garantisti (principio di stretta legalità e determinatezza dei fatti punibili al nesso di causalità azione individuale e catastrofe ambientale/sociale; principio della responsabilità personale in materia penale)²⁷. Analogamente non sono configurabili come fenomeni naturali (giacché queste catastrofi o emergenze trovano riconduzione alle politiche predatorie dei paesi ricchi, omissioni di soccorso, ...), o, ancora, semplici ingiustizie (chiusura delle frontiere e rifiuto delle masse migratorie).

In realtà questi crimini altro non sono che violazioni dei diritti fondamentali che rimangono solo trascritti nelle varie costituzioni nazionali o trattati internazionali. Ebbene c'è da chiedersi com'è possibile che il dibattito pubblico, la giustizia e la politica possano trascurare queste barbarie.

L'approfondimento qui proposto intende dimostrare che la nozione di “crimine” oltre a riferirsi agli atti giuridici configurabili secondo il diritto penalistico come delitti, debba riguardare anche tutti quegli attacchi (emergenze e catastrofi di livello globale) – dei quali abbiamo innanzi accennato, che presentano una connotazione sistemica e strutturale – alla convivenza e sopravvivenza delle persone.

I tratti (o “elementi costitutivi” secondo il linguaggio penalistico) che contraddistinguono la definizione di “crimini di sistema” sono due: il carattere indeterminato e indeterminabile sia dell'azione che dell'evento (quest'ultimo usualmente catastrofico) e il carattere indeterminato e pluri-soggettivo sia degli

²⁷ Ferrajoli (2022), 41.

autori che delle vittime (queste ultime normalmente riconducibili a un intero popolo o, ancor più grave, all'intera umanità)²⁸.

Se da un lato oggi è necessario fare entrare nel dibattito politico-giuridico-sociale il concetto di “crimine di sistema” come illecito giuridico e fenomeno intollerabile, dall'altro è, altresì, necessario istituire anche uno (o più) organi giuridici internazionali aventi il compito di accertarne la violazione dal punto di vista normativo oltre che individuarne le colpe politiche della loro commissione: si potrebbe, in tal senso, pensare a istituire un Tribunale internazionale in materia di aggressione all'ambiente, sulla fame nel mondo, sulle malattie curabili e non curate, sulle morti derivanti dalla produzione/commercio delle armi, ...; Tribunali (o altri istituti simili) anche con autorità e competenza di accertare la rilevanza in senso penale di questi crimini, con potere autonomo di giudicare o rinvio diretto, ad esempio, alla Corte Penale Internazionale (la cui competenza, oggi è “limitata” ai crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, cioè il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, e di recente anche il crimine di aggressione).

3.4 La spinta dei poteri economici e finanziari al di fuori dello stato: un nuovo assetto

3.4.1. Le prospettive di un nuovo assetto

Gli effetti della globalizzazione sono rilevabili nella riduzione del ruolo di garanzia dei diritti e limitazione dei poteri (affidato ai sistemi giuridici statali). L'asimmetria tra il potere dei mercati e quello politico-giuridico (in capo agli Stati) si è capovolta: laddove un tempo erano gli Stati che garantivano un sistema concorrenziale tra le imprese (con i benefici facilmente intuibili), ora sono le grandi imprese (multinazionali) a mettere in concorrenza gli Stati, optando ovviamente per investimenti in quei paesi dove possono trarre maggiore profitto

²⁸ Ferrajoli (2021), 415 e Ferrajoli (2022), 45.

in termini di sfruttamento del lavoro, regimi fiscali agevolati, senza limiti di inquinamento e devastazione ambientale, corruzione fatta di politica complice e governi acquiescenti, Il rapporto tra politica ed economia è stato invertito: la vita economica non è più regolata da governi e parlamenti eletti democraticamente per il bene comune ma sono i mercati che impongono agli stati politiche antidemocratiche e antisociali a favore delle élites finanziarie (il governo pubblico e politico dell'economia è stato sostituito dal governo privato ed economico della politica)²⁹.

Possiamo, allora, ritenere che siano in atto due processi: «il depotenziamento della politica rispetto ai mercati e il suo potenziamento nell'opera di decostituzionalizzazione delle nostre democrazie»³⁰ che trovano ragione d'essere l'uno nell'altro, il primo come causa del secondo e il secondo come effetto richiesto dal primo. Così «Da un lato, il ruolo di governo della politica nelle forme della rappresentanza democratica e il ruolo normativo del diritto statale vengono svuotati dalla perdita di sovranità degli stati, dalla crisi di rappresentatività dei partiti, dai conflitti di interessi e dal sopravvento dei poteri economici e finanziari di carattere transnazionale. Dall'altro si sta sviluppando un processo decostituente dei nostri ordinamenti che si manifesta nel progressivo smantellamento dello stato sociale, nella riduzione dei servizi sociali e delle

²⁹ Ferrajoli (2013), 143.

³⁰ Sul tema cfr. «Nel secondo saggio, "Poteri indipendenti, stati, relazioni ultrastatali", Cassese affronta, da un lato, la crisi dell'unità dello stato (che, di volta in volta, prende le forme di frammentazione dei poteri pubblici, policentrismo e nascita di poteri indipendenti che sfidano i principi più consolidati dell'ordinamento); dall'altro, la crisi della sovranità economica. Se con l'acquisizione della sovranità economica da parte degli stati i confini dell'economia erano divenuti i confini dello stato, con la globalizzazione dei mercati, generandosi un'asimmetria tra economia e stato, è proprio quella sovranità ad essere messa in crisi. Tale fenomeno è stato spiegato sinteticamente con il felice titolo di un'opera collettanea precedente: "nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni". Le risposte a questo squilibrio vanno dalle varie forme di cooperazione tra poteri pubblici alle discipline bilaterali, multilaterali e sovranazionali. Tuttavia, è nel terzo saggio, "La fine della sovranità economica dello stato", che vengono mostrati gli effetti strutturali, politici e giuridici, della globalizzazione economica sullo stato. La fine della sua sovranità economica viene efficacemente riassunta in tre passaggi fondamentali, sintetizzati nei titoli dei paragrafi in cui si scompone il saggio: dalla sovranità statale sull'economia alla sovranità dell'economia sullo stato; dallo stato pedagogo allo stato regolatore; dall'unità alla frammentazione del controllo dell'economia. In quest'ultimo caso, si ritiene sintomatico il richiamo alla metafora dello stato orologiaio: "allo stato organizzatore del progresso economico si affianca lo stato orologiaio: questo controlla che i diversi organismi scandiscano il tempo, operando secondo rotismi predeterminati".». Silvestri (2002)

garanzie dell'istruzione e della salute, nella crescita della povertà, della precarietà del lavoro e della disoccupazione, nell'abbassamento dei salari e delle pensioni e nella restrizione dei diritti dei lavoratori: in breve, nell'erosione della dimensione sostanziale della democrazia – quella che ho chiamato la sfera del “non decidibile” – provocata dalle vocazioni decisionistiche, populiste e tendenzialmente assolutistiche e anticostituzionali dei poteri politici»³¹.

Con queste premesse, le prospettive di ciascun Stato (tanto più se trattasi dei cosiddetti paesi sottosviluppati) si allontanano sempre più dalla scelta politica interna spostandosi in modo significativo verso le decisioni esterne (affermate in sedi politiche extra-statali e dai poteri economici globali): dalle politiche delle grandi potenze o dalle istituzioni internazionali (World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization; i vari forum dei raggruppamenti informali di governance politica ed economica internazionale: G-7, G-20; ...) a queste riconducibili in termini di poteri-decisioni, ed ancora dalle grandi imprese multinazionali e transnazionali (che ovviamente ignorano i vincoli costituzionali)³².

Appare, quindi, evidente come il costituzionalismo riferito al singolo Stato sia impossibilitato ad arginare il potere delle grandi potenze politiche o giganti dell'economia e dunque contrastare le minacce (emergenze e catastrofi globali e criminali) al futuro dell'umanità.

A questo smarrimento degli Stati, cui si aggiunge anche l'attività delle sfere pubbliche nazionali, non è seguita la formazione di una sfera pubblica adeguata al processo di globalizzazione in atto, ovvero l'avviamento di quel sistema di limiti e vincoli a garanzia della pace e dei diritti umani ai poteri transnazionali (pubblici e privati) che hanno sostituito i precedenti poteri statali (o a evitarne la loro governance o regolamentazione). Nella prospettiva così delineata, i diritti umani e i principi di uguaglianza e dignità delle persone che trascritte in tante carte internazionali (Carta dell'Onu, la Dichiarazione Universale del 1948, i Patti Internazionali del 1966, ... e tutte quelle carte regionali dei diritti estesi a tutta

³¹ Ferrajoli (2013), 142-143.

³² Ferrajoli (2021), 202.

l'umanità in tema di pace, sicurezza, libertà, diritti sociali, ...) si limitano a restare sulla carta, quali impegni rispettati per i pochi e soliti Paesi, a differenza della restante gran parte del pianeta ove sono trasgrediti in modo palese e sistematico.

3.4.2. L'esempio dell'esperienza europea

La crisi economica e finanziaria (fine degli anni Duemila) – che ha interessato praticamente l'intero pianeta – ha attaccato pesantemente, arrivando anche a mutare, molti assetti sociali e politici: in varie parti del pianeta lo Stato si è trovato a farsi capo del debito delle banche (al fine di ovviare alla bancarotta) ma con la conseguenza di forte lievitazione del debito pubblico. Questo fenomeno ha interessato maggiormente i paesi dell'Unione monetaria europea (il cui processo di integrazione – iniziato decenni fa – è stato messo in discussione anche a causa di questa crisi e che ha ricevuto un'ulteriore battuta d'arresto con la Brexit – il cui percorso si è concluso alla fine del 2020) aderenti alla moneta unica (zona Euro) impossibilitati a disporre sovranamente della leva monetaria e, quindi, costretti alla svalutazione della valuta e così potendo alleviare il loro debito pubblico o il disavanzo della bilancia commerciale. Per i Paesi aderenti più deboli, il tutto si è dimostrato come assimilabile al fallimento ovviato solo dagli aiuti dell'Eurozona (basti guardare, ad esempio, quanto successo alla Grecia – e non solo – dopo il 2009): l'intervento, però, si è rivelato – nel suo complesso – graduale (e non sempre immediato), disordinato, con strumenti di crescente invasività istituzionale, spesso al di fuori del quadro normativo comunitario o addirittura in parziale violazione delle norme stabilite col Trattato di Maastricht (1992) e, successivamente, di Lisbona (2007).

Il quadro emerso è quello di un Eurogruppo che, seppur nella necessità dell'assunzione di una legislazione d'emergenza (o un diritto di stato d'eccezione), ne ha manifestato ancor più la sua attitudine autoritaria o antidemocratica: la politica monetaria – che trascende l'obiettivo della stabilità dei prezzi – è gestita dalla BCE (Banca Centrale Europea) strutturata in modo indipendente rispetto alla politica degli Stati membri ed ai suoi organi

rappresentativi (Consiglio Europeo, Consiglio dei ministri, Parlamento Europeo); il sistema di stabilità finanziaria (a sostegno degli Stati in difficoltà economica) fondato su un trattato di diritto internazionale e, pertanto, esula dalla normativa dell'Unione; il legame "Stati creditori – Stati debitori" è fondato più sul concetto di "condizionalità" che su quello della "solidarietà" tra membri appartenenti alla stessa Unione, laddove il rilascio del prestito è subordinato – sistematicamente – all'accettazione di un *memorandum of understanding* (ovvero introduzione di una ristrutturazione finanziaria-istituzionale-giuridica con riflessi anche sotto il profilo costituzionale) del mutuatario; l'organismo demandato a verificare il reale recepimento delle "riforme" indicate, nel quale un ruolo primario rimane in capo al Fondo Monetario Internazionale, che non svolge alcun ruolo all'interno dell'architettura istituzionale dell'Unione europea.

Quanto sopra «è poi aggravato dall'auge dell'idea di *governance*, che potrebbe anche tradursi *governo senza regole o senza diritto*, o meglio governo mediante *soft law*, vale a dire mediante provvedimenti o standards manageriali o aziendali opportunisticamente o strumentalmente legati al raggiungimento di un risultato, *Zweckorientiert*, non vincolati a principi o valori normativi. Le *policies* sono qui sottratte alla *politics*, così come altrove si era decretato e giustificato il divorzio tra deliberazione (e decisione) da un lato e rappresentazione e lotta politica dall'altro. In questa prospettiva potrà allora forse sembrare accettabile, e legittimo perché più efficace, e "deliberativo", che l'Eurogruppo, organismo che si riunisce «a titolo informale»³³, e da cui si fa dipendere la concessione del prestito e la determinazione delle sue modalità agli Stati-membri in difficoltà finanziarie, operi a porte chiuse, senza chiare regole procedurali interne, e senza verbali»³⁴.

La situazione qui prospettata – solo apparentemente nuova – porta quantomeno a dubitare che laddove appare imporsi la democrazia, in realtà le decisioni importanti (quelle del *mercato*) rimangono nelle mani dei "*decisors*" che si sottraggono al controllo dei parlamenti e – soprattutto – degli elettorati nazionali:

³³ Protocollo n. 14 del Trattato di Lisbona, articolo 1, nel testo: «*I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale*».

³⁴ La Torre (2017), 33.

si esalta così la supremazia della democrazia antimaggioritaria, dove non si ambisce alla protezione delle minoranze e i propri diritti, bensì gli esecutivi nazionali e soprattutto certe materie di loro competenza (in particolare quelle in materia economica) distolte in modo ingannevole alla maggioranza, ovvero alla deliberazione democratica (giacché non può che essere approvata per il principio appunto di maggioranza). Le *politiche*, così, si “svincolano” dalla *politica* (quella che si dà nel confronto e nel conflitto dei partiti e dei programmi politici) per diventare dominio di pochi “regolatori” e “tecnici” (quei *decisor* sopra accennati), adesso allontanati dalla moltitudine di interessi in gioco e, allo stesso tempo, esenti al dibattito e al frastuono dell’opinione pubblica, per dare forma a una sorta di «liberalismo autoritario»³⁵.

3.4.3. La novità delle imprese transnazionali

Un’altra importante novità nell’era della globalizzazione, in particolare quella economica, riguarda l’emersione delle imprese transnazionali (TNCs) quali nuovi attori non statali (privati) – e il loro ruolo crescente e sempre più determinante in ambito economico stesso – come soggetti di diritto internazionale, andate acquisendo non solo margini crescenti di libertà di movimento tra gli ordinamenti giuridici, ma in grado di incidere anche sulla formazione e produzione stessa delle norme giuridiche (sul punto si rinvia alla *nuova lex mercatoria*³⁶, dove l’attenuazione dei poteri dello Stato coincide l’affermazione di attori non statali).

Le imprese acquisiscono la connotazione di imprese *transnazionali* quando: (1) il loro esercizio coinvolge individui, comunità e ambiente dello Stato ove hanno

³⁵ La Torre (2017), 34.

³⁶ La *nuova lex mercatoria* si caratterizza per essere un complesso di norme di diritto internazionale privato materiale e processuale uniforme di origine a-statuale: norme che si coordinano in vario modo con quelle di origine statale ed interstatale per confluire nel diritto del commercio internazionale contemporaneo. La dottrina classica ha studiato in modo approfondito la posizione del giudice statale rispetto a rapporti presentanti elementi di estraneità rispetto alla *lex fori*, ma si è occupata meno frequentemente dell’arbitrato del commercio internazionale. Scopo del presente saggio è quello di illustrare come la *nuova lex mercatoria*, in quanto diritto globale, non si collochi in antitesi con il diritto internazionale privato, bensì ne arricchisca i contenuti ed i metodi sviluppandoli dal punto di vista arbitrale. F. Marrella (2005), 249.

sede sociale oltre che nei Paesi ospitanti; (2) la loro entità economica ed organizzativa è tale da poter relazionarsi con i governi; tali peculiarità comportano la possibilità di poter attribuire loro un potere quasi-politico.

In tal senso si parla di:

- «a) potere strumentale, ovvero il potere di influenzare il fine delle *policies* (attività di *lobby*, capacità di influenzare la decisione politica e l'attività regolativa);
- b) un potere strutturale, che può essere passivo, consistente nella capacità di influenzare l'input delle decisioni politiche (il caso esemplare è quello delle TNCs che influenzano le politiche dei paesi ospitanti per la loro capacità di imporre costi per certe scelte di policy), oppure attivo, consistente produzione normativa (partecipazione delle imprese nelle partnership pubblico-privato; auto-regolamentazione; capacità di produrre norme di portata globale);
- c) un potere persuasivo, ovvero il potere di influenzare le *policies* e il processo politico dando forma a norme e idee. L'esercizio di questo potere esprime l'acquisizione di legittimità politica da parte delle imprese, una sorta di diritto ad esprimersi pubblicamente sulle questioni politiche»³⁷

3.5 Uno stato di impotenza

La prospettiva di un ordine giuridico impossibilitato ad assumere connotati planetari e nel rispetto delle garanzie costituzionali non può che portare all'aumento delle disuguaglianze sociali, allo sviluppo dei poteri (globali) politici ed economici in forma spietata e devastante, alla rapida e incontrollata propagazione dei crimini di sistema, all'acuirsi delle violazioni e le emergenze trattate nei paragrafi precedenti.

Tutte queste criticità, d'altra parte, sono tra loro collegate e interdipendenti. Le migrazioni di massa sono anche il risultato dei cambiamenti climatici, dei conflitti dell'aumento della miseria, che a loro volta corrispondono all'azione feroce e predatoria dei paesi ricchi nei confronti del loro Paese, che procedono

³⁷ Pariotti (2013), 142-143.

sostenute da politiche liberiste e dal dissolvimento sociale portato dal crescente *vulnus* e squilibrio nei rapporti di lavoro, che sfociano e alimentano quei populismi contraddistinti per le loro propagande razziste e identitarie. L'appellativo di crimini di sistema deriva dal fatto che sono il risultato altrettanto sistemico della globalizzazione e l'unica prospettiva auspicabile per fronteggiarli non può che essere una risoluzione – incardinata su canali costituzionali – di rango altrettanto globale.

Così pure il progetto di un costituzionalismo cosmopolita non vale neppure la critica del fallimento di quella *domestic analogy*³⁸, secondo il principio per il quale non è realizzabile il disegno prospettato perché non esiste una comunità globale: quella società civile planetaria qui auspicata – benché flagellata da quelle tragiche emergenze e catastrofi locali (crimini di sistema) trattate nei paragrafi precedenti – è un progetto già realizzato, peraltro collegato da un'economia e comunicazioni già di livello globale, che nutre l'esigenza e la sollecitudine di trovare quelle risposte idonee e adeguate quali condizioni per la sopravvivenza dello stesso genere umano.

³⁸ Definizione coniata da Bull nel suo libro “*La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*” (1977) dove – ponendo al centro della propria opera principale il concetto di “società anarchica” – sostiene l'esistenza di una *società internazionale*. Il tema è trattato in seguito anche da D. Zolo nel libro “*Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*” (1995)

CAPITOLO 4

UNA SOLUZIONE: IL COSTITUZIONALISMO GLOBALE E DIRITTI UMANI

4.1 Verso una nuova prospettiva

La realizzazione di un nuovo ordine costituzionale di carattere cosmopolitico, capace di contrastare queste emergenze o catastrofi – visto il carattere planetario dei poteri selvaggi dei mercati e delle grandi potenze – rispetto agli attuali poteri ridotti a quelli interni – ovvero perlopiù ancora locali – ai singoli Stati, pertanto, nella tesi di Ferrajoli non solo non appare un'*utopia*, ma si rivela come «la sola risposta razionale e realistica al medesimo dilemma affrontato quattro secoli fa da T. Hobbes: la generale insicurezza determinata dalla libertà selvaggia dei più forti, oppure il patto razionale di convivenza pacifica basato sul divieto della guerra e sulla garanzia della vita»³⁹. Nel raffronto, però, va evidenziata la drammatica disparità tra la società naturale hobbesiana formata da “lupi” naturali (*homo homini lupus*) rispetto all'attuale società (alla quale appartengono centinaia di Stati sovrani, cui si aggiungono i poteri economici e finanziari globali, raggiungendo, pertanto, una deriva “selvaggia”) popolata, invece, da “lupi” artificiali (Stati e mercati) che sfuggono al controllo dei loro ideatori e dispongono di una forza distruttiva straordinariamente superiore a qualsiasi dotazione bellica pensabile nei secoli precedenti. A cui si aggiunge che il fatto che le attuali catastrofi – basti pensare a quella ecologica oppure a quella nucleare – potrebbero rivelarsi ancor più pesanti rispetto a quelle del passato – addirittura a confronto delle Guerre Mondiali o alla mostruosità dei totalitarismi – perché

³⁹ Ferrajoli (2022), p. 70.

irreversibili, più gravi o per il fatto che sia troppo tardiva la presa di coscienza dell'esigenza di un cambio di direzione.

Come sottolinea l'autore, è pur vero che proprio di fronte alla gravità di queste emergenze e quando diverranno travolgenti, le stesse imporranno all'umanità e a chi la governa di accantonare i tanti conflitti e interessi particolari per rivolgere le proprie energie e attenzioni a difesa della comune sopravvivenza, a sua volta subordinata alla comune e vitale difesa dell'ambiente naturale⁴⁰.

In questa direzione va, però, ricordato quel periodo di pacifica e civile convivenza apertosi alla conclusione e sull'esperienza tragica della Seconda guerra mondiale – anche in conseguenza alla presa di coscienza dell'umanità della propria fragilità – con la rifondazione delle democrazie nazionali – conscie della propria fragilità in conseguenza ai tragici fatti di quel periodo storico – attraverso l'avvio di quell'eccezionale processo costituente, sviluppatosi sulla base di limiti e vincoli imposte dalle nuove Costituzioni rigide alle decisioni delle maggioranze. La stessa rifondazione ha interessato anche il diritto internazionale che – con le tante carte sui diritti umani (la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e i successivi strumenti di tutela) – è stato trasformato da un sistema pattizio di relazioni fra Stati limitato ai trattati a un sistema giuridico cui tutti gli Stati sono sottoposti (basti pensare al divieto della guerra e all'obbligo e al rispetto dei diritti umani)⁴¹.

Questo nuovo ordinamento auspicato – che possiamo considerare come l'embrione di una nuova fase costituente di rilevanza cosmopolitica – attraversa una grave fase critica manifestatasi nei crimini di sistema – guerre, devastazioni ambientali, morti per fame o malattie non curate, ... – cui si aggiunge che ai vari principi e diritti fondamentali trascritti sulle Carte avrebbe dovuto corrispondere l'introduzione delle loro garanzie e relativi obblighi correlativi: senza l'attuazione di queste garanzie, i diritti fondamentali e i vari principi sono

⁴⁰ Ferrajoli, (2022), 72.

⁴¹ *Ivi*, 72.

destinati – come sostanzialmente accaduto – a rimanere ineffettivi⁴², oltre che sistemicamente violati dai crimini di sistema. Un esempio, in tal senso, può corrispondere alla mancata riuscita dell'ONU: in primo luogo proprio per la mancata introduzione di idonee garanzie (ovvero l'inadempienza dei diritti fondamentali), con la sola eccezione costituita dall'istituzione della Corte Penale Internazionale (cui però, non hanno aderito le grandi potenze) per i crimini internazionali più gravi; in secondo luogo per la persistente centralità riservata dalla Carta agli Stati nazionali quali Stati sovrani (il principio di uguaglianza sovrana tra i suoi membri – art. 2 della Carta ONU – trova poi smentita nella posizione dominante riservata alle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale).

Tuttavia l'eredità ricevuta dal secolo passato è rappresentata dall'istituzione della stessa ONU (quale patto e promessa di convivenza in pace e sicurezza, anche per le future generazioni, fissate negli obiettivi e i principi fondamentali) cui si aggiunge quel concomitante processo di costituzionalismo rigido che ha portato alle varie Costituzioni del dopoguerra.

È proprio dal loro prodotto che potrebbe essere scaturita quella fase embrionale di una Costituzione cosmopolitica: ormai i tempi sono maturi per l'evoluzione del diritto internazionale in quel ordinamento “universale”, come auspicato anche da H. Kelsen già un secolo fa sul modello della *civitas maxima* di C. Wolff, sotto la forma individuata del “federalismo” (su un modello di costituzionalismo multilivello fondato sulla connotazione federata delle istituzioni di governo e di garanzia, oltre che sulla netta separazione fra le stesse).

Il modello istituzionale individuato da Ferrajoli corrisponde a quello che lui definisce “*Federazione della Terra*” (ovvero quella “federazione dei popoli” cui si riferiva Kant⁴³), dove – rispetto all'importanza delle funzioni di governo che, legittimate dalla rappresentanza politica, dovranno rimanere di competenza degli Stati federati – trovano maggiore rilievo le funzioni di garanzia e le relative

⁴² Ferrajoli, (2022), 76-77: «I principi della pace e dell'uguaglianza e i diritti fondamentali, sia i diritti di libertà che i diritti sociali, sono perciò rimasti ineffettivi, impunemente lesi dall'inadempienza dell'obbligo di garantirli».

⁴³ Kant, (1784 e 1795).

istituzioni di garanzia da costruirsi a rango sovraordinato e globale, oltre che in attuazione dei vari principi enunciati e stabiliti – di uguaglianza di tutti gli esseri umani, di pace, dei diritti e dei beni fondamentali – nella stessa nuova Costituzione.

4.2 Premesse sul nuovo modello

La costruzione di un modello costituzionale a livello globale non richiede – necessariamente – una replica dello Stato a livello sovranazionale – quello che potremo definire un “super-Stato” mondiale – ma richiede la previsione e attuazione di idonee tecniche, funzioni e istituzioni di *garanzia primarie e secondarie*: le funzioni e istituzioni di governo è opportuno che rimangano in spettanza ai singoli Stati giacché derivanti dalla rappresentanza politica degli stessi; al contrario, quelle di garanzia devono essere avviate e inserite a livello globale perché legittimate dalla soggezione alla legge e dall’universalità dei diritti fondamentali.

4.3 I principi del nuovo paradigma

L’autore della *Costituzione della Terra* ha concepito un paradigma istituzionale che – dovendo fronteggiare gli effetti della globalizzazione – fosse in grado di impedire o riparare le violazioni – ovvero le inadempienze e contraddizioni, così pure le lacune e antinomie – rispetto alle varie attuali carte internazionali dei diritti e il nuovo modello, pertanto, prevede due novità sostanziali: (i) la previsione di idonee *garanzie primarie* riferite ai divieti di lesione e obblighi di prestazione correlativi nei diritti fondamentali in esso contenuti; (ii) la previsione di idonee *garanzie secondarie* designate alla riparazione giurisdizionale delle lesioni delle garanzie primarie.

La prima novità si riferisce all’introduzione e attuazione delle funzioni globali di *garanzie primarie* – in aggiunta a quelle tradizionali alla base della democrazia costituzionale: legislative, esecutive e giudiziarie – dei diritti fondamentali

(civili, politici, libertà, autonomia, ...), oltre che l'implementazione con le relative istituzioni altrettanto sovranazionali: demanio planetario, fisco globale, servizio sanitario mondiale, organizzazione mondiale dell'istruzione, ecc., capaci di fronteggiare quei problemi globali trattati in precedenza e a difesa dei *beni comuni* (difesa dell'ecosistema, fame nel mondo, malattie non curate, sicurezza, ecc.). Proprio in tale direzione occorre, *in primis*, istituire garanzie dei diritti di libertà e immunità a tutela delle varie differenze personali – sesso, religione, lingua, etnia, opinione politica, sociale, ecc. – in aggiunta alla proibizione di ogni loro discriminazione e oppressione. Allo stesso tempo necessita potenziare le istituzioni globali già esistenti – ad esempio OMS e FAO in materia di salute e alimentazione – o instaurarne altre anche in altri ambiti – lavoro, sicurezza, ambiente, istruzione – promovendone, ovvero imponendone – l'obbligo di sostegno finanziario⁴⁴; cui si aggiunge l'esigenza di costituire un *demanio planetario* a salvaguardare e protezione dei beni vitali oltre che naturali (acqua potabile, aria, ghiacciai, foreste, ecc.) e la messa al bando dei beni micidiali (armi) così da assicurare la pace e la sicurezza; occorre, infine, sottrarre le attuali istituzioni economiche e finanziarie internazionali – World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization – al controllo dei paesi più ricchi, renderle indipendenti e restituirle alle finalità e principi – vedi sviluppo dei paesi poveri, occupazione, diminuzione del divario e disuguaglianza – per le quali sono state fondate.

La seconda novità si riferisce all'introduzione e attuazione delle funzioni globali di garanzie *secondarie*, quale – ad esempio – potrebbe essere l'introduzione di una Corte costituzionale sovrastatale (globale) volta a regolare fra loro le varie fonti normative – siano esse interne agli Stati oppure di rango internazionale – così da renderle effettive (laddove – ad oggi – principi e diritti enunciati in tante carte internazionali sono rimasti sulla carta). In questa direzione, la nuova Corte

⁴⁴ Un esempio potrebbe ricondurre al modello brasiliano che – a livello costituzionale – ha istituito la devoluzione di parte del ricavato delle imposte alle esigenze in materia di istruzione – per il mantenimento e lo sviluppo dell'insegnamento – e di salute – per le azioni e i servizi sanitari pubblici –, cui si aggiunge la previsione di aumento percentuale del fondo alla crescita del PIL.

potrebbe rappresentare un istituto obbligatorio per risolvere le controversie internazionali – oltre che accertare le responsabilità personali su illeciti penali in materia di diritto internazionale – in “rettifica”, ad esempio, dell’attuale Corte Penale Internazionale – giacché non ratificata dalle maggiori potenze e, quindi, oggi non perseguibili – allargandone le competenze alle violazioni delle libertà fondamentali, oltre che dei crimini di sistema.

Per rendere effettive ed efficienti nel tempo le citate istituzioni e funzioni di garanzia, è indispensabile, infine, introdurre il loro sostegno finanziario, una sorta di *fiscalità mondiale*⁴⁵: una tassazione – magari progressiva – nei confronti dei fruitori dei beni comuni dell’umanità (quelli che oggi costituiscono le cd. *res nullius* – “cose di nessuno”) quali, ad esempio, le orbite satellitari, le bande dell’etere, le risorse minerarie dei fondali oceanici, ecc., un patrimonio comune dell’umanità che dovrebbe essere gratuito – come stabilito in tante convenzioni internazionali – e, invece, costituisce fonte di speculazione e arricchimento per i paesi più ricchi. Il loro sfruttamento, pertanto, potrebbe andare a giovamento dei paesi più poveri quale sorta di “risarcimento danni” o “indennità” per indebito arricchimento (anche in prospettiva di appianare o ridurre i loro debiti esteri).

Una prima novità in questo senso è stata analizzata in recenti forum intergovernativi: i rappresentanti degli Stati membri (ai quali hanno poi aderito anche altri Stati) si sono accordati per l’introduzione di una “tassa minima globale” (*Global minimum tax*) che colpisce una percentuale dei profitti delle grandi imprese multinazionali con un fatturato annuo di almeno 750 milioni di dollari – in particolare le cinque maggiori multinazionali dell’IT (o Big Tech) occidentali, i cd. colossi del web indicati con l’acronimo GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft – e il cui gettito va a beneficio dei Paesi ove le imprese operano localmente (ovvero dove risiedono i fruitori dei beni e servizi), cui si aggiunge anche l’intento di mirare a contrastare la concorrenza fiscale⁴⁶.

⁴⁵ Ferrajoli (2022), 87.

⁴⁶ Piccolo (2024) nel testo: «Dal primo gennaio 2024, è in vigore la Global minimum tax, una nuova imposta minima del 15% applicabile a tutte le multinazionali con un fatturato annuo di almeno 750 milioni di dollari. L'accordo, stipulato nel 2021 da oltre 130 Paesi – di cui fanno

Una delle soluzioni per monitorare la situazione e verificare l'effettiva introduzione e attuazione delle garanzie (di cui al presente paragrafo) riguardo le «emergenze e catastrofi globali» – così definite da Ferrajoli – potrebbe interessare il rafforzamento o integrazione dei poteri (anche nelle modalità indicate ai successivi paragrafi e con riconoscimento delle proprie funzioni e autorità a livello globale) dei sistemi di garanzia già istituiti dalle NU, quei cd. Comitati, o Organi dei trattati – i “Treaty Bodies” –, la cui funzione principale sarà di verificare l'effettiva attuazione – non più limitata ai confini del singolo Paese bensì a livello sovranazionale – delle norme contenute nell'auspicato nuovo ordine costituzionale cosmopolita. Risultano pertanto da implementare (singolarmente o creando nuove istituzioni anche per altre materie) gli attuali dieci Comitati che già operano in materia di diritti umani a carattere universale: CERD su discriminazione razziale (monitora l'attuazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale – 4 gennaio 1969); CCPR su diritti civili e politici (monitora l'attuazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici – 23 marzo 1976 – e dei suoi protocolli opzionali); CESCR su diritti economici, sociali e culturali (monitora l'attuazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – 3 gennaio 1976); CEDAW su diritti delle donne (monitora l'attuazione della Convenzione

parte tutti gli Stati Ue ma anche Regno Unito, Norvegia, Australia, Canada, Corea del Sud e Giappone – mira a contrastare la concorrenza fiscale (o dumping fiscale), fenomeno che ha spinto molte aziende a collocare la propria sede principale nei paesi con aliquote fiscali più convenienti. Nel tempo, ciò ha portato alla concentrazione di aziende in nazioni con tasse estremamente basse, come nel caso di Amazon in Lussemburgo o di Apple in Irlanda. Al momento, due Stati membri dell'Ue hanno aliquote per le imposte sulle società inferiori al 15%: Ungheria (9%), Bulgaria (10%); Irlanda e Cipro sono di poco sopra la soglia (12,5%). *omissis* L'altro pilastro della norma è più specificamente giuridico. E prevede che il potere di tassazione passi agli Stati di commercializzazione in cui un'azienda lavora, cioè ai paesi in cui risiedono i consumatori che acquistano servizi e beni di quell'azienda. Questo principio colpisce le big tech su tutti: ad oggi, infatti, i grandi nomi dell'economia digitale, da Amazon a Meta, approfittando di produrre valore esclusivamente virtuale, non tangibile, finiscono per pagare le tasse nel paese in cui registrano il proprio quartier generale e non, anche, in tutti i paesi in cui gli utenti finali acquistano il servizio offerto. Ora le imprese con fatturato mondiale superiore a 20 miliardi di euro e un margine di profitto del 10% sono considerate tassabili anche sulla quota di profitto realizzato nei paesi in cui vendono i loro servizi. In altre parole, la novità della nuova tassa sta nel considerare l'attività economica complessiva del gruppo come elemento chiave per la tassazione, indipendentemente dalla sua presenza fisica in un particolare paese. Dunque, anche in assenza di uffici, filiali, o stabilimenti produttivi all'interno di una certa giurisdizione, le imprese cosiddette “non residenti” potranno essere sottoposte e tassate secondo le regole di giurisdizione del paese in cui agiscono»

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne – 1979 – e del suo protocollo facoltativo – 3 settembre 1981); CAT su eliminazione della tortura (monitora l'attuazione della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti – 26 giugno 1987), oltre al SPT (istituito in virtù del Protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura OPCAT – 22 giugno 2006 – visita i luoghi di detenzione al fine di prevenire la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti); CRC su diritti dell'infanzia (monitora l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia – 2 settembre 1990 – e dei suoi protocolli facoltativi); CMW su diritti dei lavoratori migranti (monitora l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie – 1 luglio 2003); CRPD su diritti delle persone con disabilità (monitora l'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità – 3 maggio 2008); CED su sparizioni forzate (monitora l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata – 23 dicembre 2010).

4.4 Garantismo politico e diritti umani

Il tema del garantismo politico va ricercato nell'idea che il *popolo* – rispetto alla convinzione schmittiana di entità unitaria e omogenea – è una pluralità eterogenea di soggetti differenti e disuguali, la cui unica entità proviene solo dalla loro uguaglianza nei diritti fondamentali: è proprio quest'ultima convinzione che matura la percezione nei consociati come uguali e il loro senso di appartenenza a una comunità che fa di questa un popolo; uguaglianza nei diritti ancora che – assicurando pari valore nelle differenze o riduzione delle disparità – realizza il pluralismo politico oltre alla convivenza pacifica.

Possiamo allora ritenerci un “unico popolo” – eterogeneo e meticcio, oltre che interconnesso, subordinato al governo globale dell'economia ed esposto alle stesse emergenze e catastrofi planetarie – unito dai medesimi comuni interessi alla sopravvivenza, alla salute, all'uguaglianza e alla pace, titolare dei diritti

fondamentali – di tutti e di ognuno – e, pertanto, nessuna maggioranza – che non può disporre di ciò che non le appartiene – li può ridurre e tantomeno sopprimere – anche in sottrazione a qualunque potere di revisione – ma li può solo espandere ed allargare.

È proprio la dimensione garantista della democrazia – in antitesi con la concezione schmittiana dell'”amico/nemico”, conseguente alla concezione identitaria della costituzione come espressione della volontà di un popolo – che va affermata e difesa con forza – tantopiù oggi – contro le costruzioni propagandistiche a sostegno dei populismi e dei regimi autoritari (che stanno inquinando le nostre democrazie con politiche di potenza cieche e deplorevoli), oltre che dalle paritarie criticità derivanti dai limiti e controlli dei poteri economici privati.

Altra dimensione da considerare per l'implementazione e compimento della *società civile globale* – così da poter superare anche la limitazione dei diritti umani entro i confini statali – è la “spazialità”. Se da un lato i diritti umani si positivizzano attraverso il processo di costituzionalizzazione, dall'altro la loro universalità rimane ancora irrisolta perché rischia di restare ancorata alla condizione della “cittadinanza”: tra le tante differenziazioni personali sopresse – in contraddizione con il concetto di uguaglianza giuridica e seppur proclamata da tutte le carte dei diritti – ha resistito, tuttavia, tale privilegio di *status*, fattore – quest'ultimo – di esclusione e discriminazione per nascita. Esistono, perciò, due cittadinanze “differenziate”: quella (pregevole) dei paesi ricchi e quella (scadente) dei paesi poveri, cui si aggiungono – internamente alle stesse – ulteriori “*sub*” *status* personali differenti che distinguono tra cittadinanze di “diritto pieno” (cittadini-nati-residenti dello Stato), “semi-cittadinanze” (stranieri dotati di permesso di soggiorno) e “non-cittadinanze” (migranti clandestini, che si possono definire “non-persone”). Il superamento di questa “cittadinanza statale” – strettamente dipendente dalla crisi della sovranità dello Stato per le diverse ragioni politico-istituzionali: vedi il cospicuo trasferimento verso àmbiti sovranazionali (UE, NATO, ONU, ...) di quelle funzioni che ne avevano incentivato l'origine e la crescita; conseguenza delle spinte centrifughe e dei

processi di disgregazione interna – potrebbe realizzarsi con la creazione di una “*cittadinanza universale*” (ovvero disancorata dall’appartenenza di una determinata comunità statale, ovvero dalla statualità) sul medesimo livello internazionale dove vanno dislocati anche gli spazi tipicamente statali del costituzionalismo (spazi non solo limitati alla proclamazione dei principi – come verificatosi per la Carta dell’Onu, le Dichiarazione e le Convenzioni sui diritti – ma anche alla realizzazione delle loro garanzie) nella sua realizzazione cosmopolita (in grado di assicurare alle varie carte dei diritti fondamentali – già in possesso alla comunità internazionale– le garanzie giuridiche da cui dipende la loro effettività).

Tra i diritti fondamentali – conferiti universalmente a tutti ma che in assenza di garanzie sono sistematicamente violati – vi sono qui elencati solo alcuni di quelli politici – attaccati dalle campagne populiste delle tante sovranità statali – che riguardano: il principio del diritto alla pace e il divieto della guerra; il diritto dei popoli all’esistenza, sussistenza, autodeterminazione interna ed esterna (nel rispetto della propria dignità, identità, cultura, lingua, conservazione e protezione del proprio ambiente, tradizioni e ricchezze, anche riguardo a eventuali minoranze interne); il diritto alla partecipazione politica personale e associata; di poter accedere in condizioni di uguaglianza alle funzioni e cariche pubbliche.

Per portare qualche esempio, anche l’UE si è impegnata a sostenere la democrazia e i diritti umani (in accordo con i suoi principi fondatori di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto) con l’obiettivo di integrare l’ambito dei diritti umani nelle proprie politiche e programmi anche con progetti specifici. Nel 2012 il Consiglio ha adottato un *quadro strategico in materia di diritti umani e di democrazia*⁴⁷, corredato da un "piano d'azione" per la sua attuazione, con l’obiettivo di definire principi, obiettivi e priorità per migliorare l’efficacia e la coerenza della futura politica UE: principi che includono l’integrazione dei diritti umani in tutte le politiche dell’UE (come un "filo rosso"), anche quando vi è una sovrapposizione

⁴⁷ Il 25 giugno 2012 (11855/12) il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un «quadro strategico in materia di diritti umani e di democrazia» ed un «piano d’azione» per la sua attuazione (*EU Strategic Framework and Action Plan on Human Rights and Democracy*).

tra politiche interne ed estere; nel 2020 è seguito un ulteriore (terzo) *piano d'azione* – per i diritti umani e la democrazia – su cinque settori d'intervento prioritari: (1) tutelare e responsabilizzare le persone; (2) creare società resilienti, inclusive e democratiche; (3) promuovere un sistema mondiale per i diritti umani e la democrazia; (4) le nuove tecnologie (cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare le relative sfide); (5) conseguire risultati attraverso la collaborazione. Lo stesso Consiglio ha adottato (2021) una *serie di orientamenti tematici sui diritti umani* – con l'intento di fornire istruzioni pratiche per le rappresentanze dell'UE⁴⁸ in tutto il mondo, da adattarsi in ciascun membro, seguendo un approccio dal basso verso l'alto per formare un documento unitario in materia di diritti umani – riguardo ai seguenti settori d'azione: azioni contro la pena di morte, dialoghi sui diritti umani, diritti dei minori, azioni contro la tortura e altri trattamenti crudeli, protezione dei minori nei conflitti armati, protezione dei difensori dei diritti umani, rispetto del diritto umanitario internazionale, lotta contro la violenza nei confronti delle donne e delle bambine, promozione della libertà di religione e di credo, protezione dei diritti delle persone LGBTI+, promozione della libertà di espressione online e offline, non discriminazione nel quadro dell'azione esterna, acqua potabile sicura e servizi igienico-sanitari. Significativo – sul punto – ricordare che sempre nel 2020 il Consiglio ha adottato anche un *regolamento che istituisce un regime globale di sanzioni in materia di diritti umani*⁴⁹, al fine di consentire all'UE di prendere misure mirate nei confronti di persone, entità e organismi – compresi soggetti statali e non statali – responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, coinvolti in tali atti o ad essi associati.

⁴⁸ Kaskina (2024), nel testo: «L'UE promuove i diritti umani attraverso la sua partecipazione a organismi multilaterali come la Terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il Consiglio d'Europa. L'UE promuove anche attivamente la giustizia internazionale – ad esempio attraverso la Corte penale internazionale».

⁴⁹ Il 7 dicembre 2020 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il *REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (EU) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani*.

4.5 Garantismo economico e diritti umani

Una seria minaccia per il futuro dell'umanità – come accennato nei capitoli precedenti – è rappresentata dall'odierna supremazia dell'economia sulla politica (invertendo così lo storico rapporto tra loro) in ragione dell'asimmetria fra il carattere sovranazionale del potere economico-finanziario e quello ancora confinato della politica-diritto, venendo così meno la capacità di imporre limiti e controlli delle tradizionali sfere pubbliche statali ai grandi poteri economici globali: il diritto internazionale, pertanto, non solo subisce l'influenza di tali poteri, ma sono proprio questi soggetti non-statali che nella sfera economica ne regolano la condotta, fino a diventare – secondo il principio potere-diritto – soggetti in grado di influenzare anche applicazione e rispetto di norme o principi, producendo così l'idea di un mercato autoregolato, senza limiti né vincoli.

Un altro aspetto inquietante deriva dal fatto che questa situazione è destinata ad aggravarsi ancor più in conseguenza al progresso tecnologico – in particolare nel campo del trasporto e delle comunicazioni, ben oltre rispetto ai confini fisici e ai limiti naturali dell'economia e a quelli del libero sviluppo – in mano agli stessi grandi poteri economici.

Gli effetti nefasti di questa rincorsa – liberatasi da limiti e vincoli – alla massimizzazione dei profitti – a qualunque costo ecologico e sociale – sono di facile percezione: devastazione ambientale (lo sviluppo industriale ecologicamente insostenibile provoca inquinamento e riscaldamento globale, deforestazione, cementificazione, dissesto idrogeologico, ...); aumento dell'evasione fiscale; privatizzazione di molti servizi; riduzione della spesa pubblica a garanzia dei diritti sociali (con conseguente aggravamento delle disuguaglianze sociali, dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri); precarizzazione e aggressione al lavoro (derive populiste che prima hanno contribuito alla disgregazione delle vecchie soggettività lavorativa – vedi movimento operaio – e poi hanno dato vita anche a nuove realtà soggettive basate su supposte identità collettive – “prima gli italiani”, “America *first*”, ecc. – e

sull'intolleranza per i differenti; cui si aggiunge lo sfruttamento del lavoro minorile e di quello delle donne); sottrazione al mercato dei beni fondamentali.

Il quadro delineato comporta l'esigenza di "restaurare" quel rapporto originario ribaltato dagli effetti della globalizzazione: riorganizzare il diritto privato e commerciale restituendo alla sfera pubblica globale la capacità di attuare quel sistema di vincoli e limiti costituzionali ai mercati e – in particolare – ai poteri privati, derivanti anche dalla sottrazione al mercato dei cd. "beni fondamentali".

In questo contesto appare evidente come il processo di affermazione dei diritti umani – e lo stesso obbligo internazionale degli Stati di assicurarne il rispetto – può essere assicurato necessariamente solo coinvolgendo anche le imprese: oramai è una certezza evidente quella di riconoscere che anche le imprese – tanto più se trans-nazionali – hanno delle responsabilità in tema di diritti umani, così pure appare crescente quel "risveglio della ragione" nei dirigenti delle grandi multinazionali che li porta a percepire in modo evidente la necessità di rispettare tali diritti nell'esercizio delle attività imprenditoriali.

Si spiega così, in aggiunta alle tesi di Ferrajoli, che il tema sia stato trattato anche a livello delle Nazioni Unite, prima da parte del Prof. John Ruggie⁵⁰ (Rappresentante speciale dell'ONU su imprese e diritti umani) con l'elaborazione del *Framework on Business and Human Rights* (2008), cui ha fatto seguito

⁵⁰ F. Fasciglione, (2020), il prof. John Ruggie – accademico di Harvard – nell'ambito del suo mandato di Rappresentante speciale ONU (in materia di diritti umani, imprese transnazionali ed altre imprese commerciali) veniva incaricato dall'allora Commissione dei diritti umani ONU (cfr. Cfr. Commissione dei diritti umani, risoluzione 2005/69 del 20 aprile 2005, UN Doc.E/CN.4/2005/L.87) di: «a) identificare e chiarire le responsabilità in materia di diritti umani delle imprese; b) ricostruire il quadro entro cui collocare il ruolo regolamentare degli Stati in tale materia; c) indagare e chiarire i concetti di 'complicità' e di 'sfera di influenza'; d) sviluppare metodologie per realizzare una valutazione d'impatto sui diritti umani derivanti dalle attività delle imprese; e) compilare, infine, un compendio di buone pratiche». All'esito della prima parte degli studi, il suo incarico veniva esteso (cf. Cfr. Consiglio dei diritti umani, risoluzione 8/7 del 18 giugno 2008) al fine di individuare il modo di rendere operativo (cd. "operationalize") il Framework e sulle raccomandazioni da adottare per garantirne l'adozione, ovvero: «a) presentare punti di vista e raccomandazioni su come rafforzare l'adempimento da parte degli Stati del loro 'obbligo di proteggere' i diritti umani da eventuali violazioni compiute nell'ambito delle operazioni delle società transnazionali; b) provvedere a sviluppare ulteriormente la portata e il contenuto della responsabilità d'impresa di rispettare i diritti umani e fornire conseguentemente alle imprese e alle altre parti interessate una guida operativa concretamente utilizzabile; c) esplorare le opzioni e formulare raccomandazioni, a livello nazionale, regionale e internazionale, al fine di migliorare l'accesso a rimedi efficaci per quanti avessero subito un impatto negativo sui propri diritti umani nel quadro delle attività d'impresa».

l'adozione in forma solenne (2011) dal Consiglio per i diritti umani dei *Guiding Principles on Business and Human Rights - BHR* (2011)⁵¹. Tali *Principi Guida* sono fondati su tre “Pilastri”: I. *L’obbligo dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese* (Primo Pilastro); II. *La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani* (Secondo Pilastro); III. *La responsabilità degli Stati e delle stesse imprese di prevedere dei rimedi effettivi* (Terzo Pilastro). Essi – oltre a rappresentare lo standard di riferimento globale in relazione al tema imprese e diritti umani – sono stati (e sono anche a tutt’oggi) analizzati, studiati e costituiscono l’argomento principale del percorso di recepimento negli ordinamenti interni statali mediante l’accoglimento di Piani d’azione nazionale orientati ad esplicitare gli indirizzi di *policy* introdotti sul piano interno proprio in attuazione dei tre Pilastri.

L’introduzione dei “Principi Guida” comporta ricadute sugli ordinamenti nazionali in virtù anche della loro capacità di fungere da “fattore di impulso” per il progressivo adeguamento degli stessi ordinamenti e che si traduce negli obblighi in capo agli Stati descritti nel principio 1 che impongono ad essi di adottare «misure appropriate per prevenire, investigare, punire le violazioni dei diritti umani e porre loro rimedio, attraverso l’uso di efficaci strumenti, politici, legislativi, amministrativi e giudiziari». Agli Stati, pertanto, *in primis* sono imposti gli obblighi per l’adeguamento interno dei propri sistemi giuridici – al fine di scongiurare tutte le violazioni dei diritti umani che possono avvenire nel quadro delle operazioni economiche delle imprese – e, nel contempo, devono – secondo quanto già richiesto agli stessi Stati nel sistema internazionale di salvaguardia dei diritti umani – operare assicurando la protezione da qualsiasi interferenza – proveniente da poteri pubblici e da quelli privati – degli stessi diritti umani.

⁵¹ F. Fasciglione, (2020). Il rapporto e la relativa serie di raccomandazioni accluse e indirizzate a Stati ed imprese sono stati adottati all’unanimità dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 16 giugno 2011 nella forma di *Principi Guida su imprese e diritti umani* (Cfr. Consiglio dei diritti umani, *Resolution 17/4. Human rights and transnational corporations and other business enterprises*, UN Doc. A/HRC/RES/17/4, del 6 luglio 2011).

Nasce da qui l'esigenza di allargare il paradigma del garantismo costituzionale – quale sistema di limiti e vincoli – anche ai mercati, a tutela dei diritti fondamentali – in *primis* quello della salute – e degli interessi generali – ambiente, qualità del lavoro – oltre che degli stessi mercati. L'esperienza della pandemia da coronavirus, ad esempio, ha fatto comprendere quali sono i beni vitali – aria e acqua pulita, alimenti di base, farmaci essenziali – indispensabili per la persona, e quali sono i servizi – scuola, salute, previdenza, assistenza – imprescindibili per garantire la dignità e la vita di ogni singolo essere umano, quali investimenti sono prioritari nella produzione di beni vitali (farmaci e attrezzature sanitarie), nella ricerca e nella tutela dell'ambiente (fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti). Analogamente si possono adottare misure che possano portare alla rifondazione della politica economica verso un modello di sviluppo economico richiamato nelle varie costituzioni e tante carte internazionali: investimenti pubblici nelle infrastrutture (anche in ottica di favorire la crescita dell'occupazione); aumento della spesa pubblica nella scuola, sanità, ricerca, tutela del patrimonio artistico e culturale; politica industriale mirata alla salvaguardia dell'ambiente e alla condanna delle attività inquinanti. Il garantismo, infine, dovrà essere rivolto alla tutela e protezione dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro (contrattazione, sfruttamento, condizioni, salario minimo, disoccupazione, precarietà, ecc.), delle donne e dei minori all'interno dei rapporti familiari e verso l'esterno (discriminazione, schiavitù domestica, violenza maschile, patriarcato, indipendenza e autonomia economica), dell'interesse di tutti al godimento dei beni fondamentali naturali e artificiali (aria, acqua, clima, ambiente, ecc. da sottrarre alle logiche di mercato e alla distruzione del capitalismo predatorio).

4.6 Garantismo liberale e diritti umani

Ferrajoli definisce la democrazia liberale come «la dimensione sostanziale della democrazia costituzionale la cui ragione sociale è la garanzia delle libertà fondamentali. La sua prima condizione è l'uguale valore associato a tutte le

differenze di identità personali, che è un corollario del principio di eterogeneità sul quale si basa la democrazia politica»⁵². Il legame tra uguaglianza (uguale valore delle differenze) e liberalismo risulta ancora più esplicito con il rapporto rovesciato tra autoritarismo e oppressione delle differenze.

Sopprimere o penalizzare tali differenze corrisponde – sul piano politico, religioso, ideologico, domestico, sociale, istituzionale – a una forma di dispotismo, che si traduce in sistemi politici illiberali o autoritari (fino a quelli totalitari) sul dissenso politico (differenti opinioni), teocratici sul dissenso religioso, domestici sulla differenza di genere, razzisti e padronali sulle discriminazioni etniche, culturali e sociali.

Se da un lato le differenze naturali o culturali corrispondono a disuguaglianze sociali che si traducono in *status* di inferiorità, dal lato opposto si può ritenere che sussiste un legame tra l'universalità dei diritti fondamentali e società multietnica-culturale, poiché sono proprio tali diritti che garantiscono lo stesso valore alle differenze del singolo (che contraddistinguono le identità proprie di ognuno – a partire da quelle culturali – e concorrono a formare la sua dignità come persona). Proprio la libertà di coscienza – principale diritto identitario e culturale della persona – è stata la prima libertà fondamentale affermata in Europa; cui si possono associare altre libertà fondamentali – tra cui quella religiosa, manifestazione del pensiero, ecc. – rivolte a tutelare le “differenze” di ogni singolo. I diritti fondamentali di libertà, pertanto, rappresentano le prime garanzie della società “multi-culturale”, non solo per proteggere e valorizzare le sue differenze interne, ma anche per la sua evoluzione in “inter-culturale” grazie alla pacifica convivenza di culture differenti, dove ciascuna di queste è ispirata, valorizzata e trasformata dal confronto-connesione con le altre.

A livello globale, repressione del dissenso politico ad opera di regimi politici illiberali o autoritari, oppressione di minoranze etnico-culturali, discriminazione delle donne e dei migranti sono ampiamente registrabili.

Va aggiunto, però, che l'universalismo dei diritti di libertà e autonomia non garantisce l'uguaglianza nel grado di libertà, perché la stessa è impedita dalle

⁵² Ferrajoli (2021), 338.

violazioni e dalla dinamica dei diritti di autonomia: sul punto potrebbe essere interessante riuscire a “misurare” a quanto ammonta il *quantum* di libertà di ogni società – a seconda dei diritti di libertà garantiti all’interno della stessa – rispetto ai singoli soggetti che vi appartengono – a seconda dei singoli diversi diritti e obbligazioni di cui sono titolari –. In linea generale possiamo ritenere che la *libertà pubblica* – intesa come diritti di libertà e autonomia e garanzie connesse – è equivalente in ogni ordinamento (frutto della costituzione e legislazione) ed è massima nel contesto liberale e minima in quello autoritario; al contrario la *libertà privata* – intesa come la reale estensione di libertà e autonomia disponibile ai singoli individui – varia continuamente a seconda del contesto (rapporti di lavoro, ambito familiare, attività negoziali, rapporti con pubblica amministrazione). In altre parole la libertà pubblica è un prodotto dell’universalismo dei diritti fondamentali e dell’uguaglianza di fronte alla legge; la libertà privata, invece, è un prodotto della sopraffazione e asimmetria nelle relazioni private e di mercato.

In aggiunta alle tesi di Ferrajoli, possiamo affermare che lo squilibrio nelle libertà private è stato accentuato ancor più dalle conseguenze delle eccezionali innovazioni tecnologiche intercorse (in particolare in campo informatico) che hanno stravolto il modo di informare e comunicare (vedi durante il periodo pandemico); tale progresso trascina con sé, però, anche molti inconvenienti perché fa emergere contrasti: tra la libertà di pensiero e gli obblighi di riservatezza e dignità della persona; tra la libertà di informazione e la validità delle informazioni; tra la segretezza dei dati “sensibili” e la loro divulgazione, anche con pregiudizio alla privacy personale. Criticità amplificate dalla celerità di questo ammodernamento che l’architettura giuridica e istituzionale non è sempre riuscita – allo stesso tempo – ad arginare con la costruzione delle opportune garanzie. Solo alcuni ordinamenti più avanzati – da alcuni anni – hanno adottato disciplinato talune di queste materie e previsto anche misure sanzionatorie in caso di lesione: vedi i provvedimenti indirizzati alle grandi multinazionali tecnologiche della big tech, quali i GAFAM, il sistema di tutele, in particolare, adottato dall’Unione Europea (altri Paesi – come gli Stati Uniti –

sono rimasti pressoché inerti e privi di un sistema di tutele) sulla codificazione in materia di trattazione e protezione dei dati personali e privacy anche in recepimento e applicazione del RE (GDPR) del 2016. Sul punto anche il nostro Paese ha implementato il proprio ordinamento interno con “codice in materia di protezione dei dati personali” o “Codice della Privacy” già in vigore nel 2004 (Dlgs 196/2003) che ha subito un sostanziale intervento di riordino adottato con il D.lgs. n. 101/2018 in seguito alla piena applicazione proprio del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – Regolamento UE n. 2016/679) e successivamente con la Direttiva UE n. 2019/770. Nello specifico trattasi di un complesso sistema di tutele e garanzie riguardo la raccolta e il trattamento dei dati personali, dove – secondo le definizioni di cui all’art. 4 del GDPR – s’intende per «*dato personale*» *qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute – quindi in grado di identificarne – con o senza l’ausilio di processi automatizzati (algoritmi) la 4) «profilazione»: (omissis) per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti quali riferimenti di profili personali utili per assunzione di lavoratori, gestione del personale, messaggi e campagne promozionali e politiche, ecc.. Si richiamano solo alcune delle garanzie contenute nello stesso Regolamento: (art. 6) *Il trattamento è lecito solo se (omissis) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali (salvo alcune eccezioni esplicitamente indicate); (art. 9) È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, salvo deroga prevista in alcuni casi esplicitamente indicati; (art. 5, co. 1) a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente ..., b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime ... c) adeguati, pertinenti e limitati ... d) esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che**

consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; (art. 15) il diritto di accesso dell'interessato; al controllo; (art. 16) il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (omissis) e l'integrazione dei dati personali incompleti; (art. 17) il diritto di ottenere la cancellazione ("diritto all'oblio") dei dati personali; (art. 18) il diritto – nei casi espressamente indicati – di ottenere la limitazione del trattamento; (art. 21) il diritto di opporsi in qualsiasi momento (omissis) al trattamento dei dati personali che lo riguardano; (art. 22) il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Tale positivizzazione, pertanto, configura i dati personali quali beni non patrimoniali ma fondamentali (che Ferrajoli chiama *beni personalissimi*) perché componenti essenziali della dignità personale e contenuti nei diritti della persona, come confermato dalla premessa (24) della Direttiva UE 770/2019: riconosce appieno «che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce», escludendone, pertanto, la possibilità di alienarli in quanto beni personali “de-patrimonializzati”.

La nuova disciplina, pertanto, introduce la giustificazione di due nuove garanzie (a protezione dell'individuo su riservatezza, distorsioni pubblicitarie, esclusione da decisioni automatizzate di tipo discriminatorio) contro i rischi della “sorveglianza” globale: divieto di formazione di banche dati (a meno che non siano giustificate a favore dell'interessato) e la loro diffusione o commercializzazione.

Allo stesso tempo occorre – ancor più – intervenire a protezione dei rischi derivanti dall'intelligenza artificiale: l'eventualità che macchine intelligenti possano decidere o interferire in modo invisibile e autonomo – in materie di sicurezza, salute, lavoro, aspettative future – a vantaggio o tornaconto dell'utente, ma anche con il pericolo di concedere e accumulare il controllo in modo invisibile (seppur con raccolta di dati concessi spontaneamente dall'interessato) a favore di amministratori o i grandi poteri economici e

finanziari; proprio perché i processi automatici (algoritmi) – di cui abbiamo accennato in precedenza – non sono “neutri” ma sono programmati per favorire interessi, ideologie o fini da chi li ha predisposti per trarne vantaggio; oltre che essere mezzi per alterare opinione pubblica, preferenze, gusti, desideri, visioni politiche, fino all’inconscio dell’individuo.

4.7 Garantismo sociale e diritti umani

Il paradigma dello Stato sociale sta all’origine del percorso che conduce alla legittimazione e garanzia dei diritti sociali: garantire i diritti sociali, pertanto, corrisponde a impegnare e obbligare la sfera pubblica al loro soddisfacimento e limitare le disuguaglianze mediante prestazioni atte ad assicurare condizioni di vita dignitose all’intera comunità.

L’obiettivo generale di queste garanzie è raggiungibile attraverso la protezione dei soggetti fragili (trattandoli come uguali, non solo in modo eguale), oltre a promuovere la valorizzazione delle differenze culturali degli stessi individui nella prospettiva di una società pluralistica e multi-etnica.

I diritti sociali hanno un fondamento economico, oltre a quello politico e morale, perché “costano”: se la loro piena attuazione nei paesi poveri appare un miraggio, nei paesi ricchi rappresenta, invece, un lusso che si possono permettere. Ma allo stesso modo dei diritti sociali (in particolare quelli che presuppongono prestazioni positive a carico della sfera pubblica: istruzione obbligatoria, assistenza sanitaria, previdenza) costano anche i diritti di libertà e patrimoniali (le cui garanzie necessitano di corpi di polizia e giudiziario). Tuttavia garantire ogni libertà fondamentale – pur esigendo un esborso – rappresenta un fattore di sviluppo e di crescita, oltre che di miglioramento delle condizioni e qualità di vita: il controllo dell’esercizio dei pubblici poteri presuppone la libertà di stampa e la democrazia politica, lo sviluppo intellettuale e tecnologico presuppone la libertà di pensiero e di ricerca, le iniziative economiche presuppongono la libertà personale, ecc. Basti pensare ai risultati positivi – in termini di crescita e, conseguente, ricchezza – riscontrati in Paesi orientali (Giappone e Cina) con

l'innalzamento del grado di istruzione, cui è seguito quello dei lavori qualificati, ricerca e sviluppo tecnologico. Ancor più evidente l'apprezzamento per i diritti alla salute e all'alimentazione di base garantendo l'accesso all'acqua potabile, cibo, farmaci essenziali, o ancora a un reddito (almeno di sussistenza), fondamentali per la sopravvivenza ma anche in termini di produttività e sviluppo economico (il difetto di garanzia, invece, compromette attitudini produttive e intellettive).

I diritti sociali presuppongono obblighi correlativi di assetto differente rispetto a quelli legati ai diritti civili: il rapporto fra Stato e individuo cambia a seconda dell'obbligo correlativo. I diritti sociali che formano un obbligo correlativo di tipo "positivo" impongono allo Stato di attivarsi e adoperarsi per offrire e garantire prestazioni, servizi e assistenza (realizzare ciò che è previsto dal contenuto); se, invece, formano un obbligo correlativo di tipo "negativo" comportano che lo Stato si astenga o non intraprenda azioni tali da infrangere il perimetro protetto di autonomia, libertà e integrità della persona (non devono essere frapposti ostacoli). A differenza dei diritti civili – che sono individuati a livello costituzionale o di diritto internazionale, non richiedono ulteriori ratifiche bensì solo la previsione di misure di tutela (sanzioni e riparazioni) –, la garanzia dei diritti sociali richiede necessariamente il passaggio legislativo per elaborare il programma per la sua attuazione.

Nella logica del percorso di protezione internazionale delle Nazioni Unite, ad esempio, è stato adottato il sistema dei rapporti periodici (le stesse Nazioni Unite hanno istituito adeguati meccanismi di controllo per ciascun trattato in materia di diritti umani, i c.d. Comitati, o Organi dei trattati "Treaty Bodies", la cui funzione principale è di verificare l'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale) ed è fondamentale perché è l'unica misura a disposizione per controllare l'operato degli Stati, ma anche perché è il momento in cui gli Stati riflettono sulla loro situazione: la redazione comporta coinvolgere ONG, consultare la società civile, relazionare sulla raccolta dei dati concreti e su eventuali problemi riscontrati; il rapporto periodico è tanto più efficace quanto più gli Stati hanno chiari gli obblighi correlativi, altrimenti gli Stati agirebbero in

maniera superficiale. Con l'intervento di un Comitato sui diritti umani gli Stati hanno l'obbligo di stabilire gli step (sui quali, peraltro, saranno valutati), quindi: devono iniziare, redigere un programma, non possono andare avanti all'infinito. Ferrajoli individua una riforma del *welfare* sul paradigma costituzionale e centrata su tre principi fondamentali: (i) separazione e indipendenza dalle funzioni giurisdizionali di tutte le istituzioni e funzioni di garanzia primaria e secondaria; (ii) autonomia e indipendenza finanziaria di queste funzioni, attraverso la previsione costituzionale di riservare una percentuale minima del bilancio per l'obbligo di sostegno finanziario (sul modello costituzionale brasiliano del 1988); (iii) orientamento a trasformare in forma *ex lege* le attuali prestazioni sociali. Il nuovo paradigma, pertanto, presuppone istituzioni e funzioni di garanzia primaria e secondaria distinte e indipendenti da quelle politiche di governo; l'uguaglianza e l'effettività delle prestazioni sociali può essere garantita, appunto, solo con tale indipendenza e la loro appartenenza alla sfera pubblica, in virtù di due presupposti essenziali: la natura assoluta delle garanzie pubbliche (obbligo *erga omnes*) e la natura gratuita delle relative prestazioni, entrambi derivanti dal principio che i diritti fondamentali – ancorché universali – valgono per tutti (diritti *omnium*).

I due esempi più importanti di istituzioni di garanzia primaria che si sono affermate nel continente europeo – seppur introdotte in epoche diverse con forma universale, gratuita e finanziata dalla fiscalità generale – sono la scuola e la sanità pubbliche: oltre a ridurre le disuguaglianze economiche, i loro intenti miravano anche all'affermazione della dignità delle persone e allo sviluppo civile ed economico della società.

4.8 L'esperienza della pandemia da covid-19

L'esperienza della recente pandemia da Covid-19 – pur non costituendo la situazione di criticità più grave, quale potrebbe essere una deflagrazione nucleare o ecologica – rappresenta solo uno dei tanti esempi che comprovano l'esigenza di espandere il paradigma costituzionale sul piano globale, così pure non si

configura come l'unica emergenza sanitaria (basti pensare alla moltitudine di decessi ogni anno per mancanza di acqua potabile e alimentazione di base, o ancora per malattie curabili ma non curate).

Tale catastrofe di rilevanza globale, tuttavia, presenta alcuni elementi caratterizzanti che ne hanno contraddistinto una particolare drammaticità rispetto alle altre: ha colpito indistintamente paesi poveri e ricchi, immobilizzando economia e stravolgendo usi e abitudini quotidiane della società; la spettacolarizzazione del fenomeno, con bollettini quotidiani di morti contagiati e guariti, ha evidenziato la carenza di idonee istituzioni di garanzia (in attuazione del diritto alla salute) di tipo sovranazionale (oltre che nazionale) capaci di fronteggiare e arginare il problema; potrebbe rappresentare l'effetto "collaterale" di emergenze ecologiche – coltivazioni e allevamenti intensivi, fino a cambiamento climatico, deforestazioni, ecc. – producendo la possibilità di interdipendenza tra salute umana e quella planetaria; la capacità di diffusione rapida e senza confini (fino ai luoghi più remoti) del fenomeno virulento stante la sua grande attitudine di integrazione e interdipendenza tra gli individui.

L'esperienza della pandemia ha dimostrato l'importanza della sfera pubblica, in particolare, per quanto riguarda la sanità nella dimensione sua universale e gratuita in attuazione al diritto alla salute; in Italia, ad esempio, seppur rivelando la criticità del sistema formato a livello periferico-regionale ne ha mostrato la maggior efficienza del sistema affidato alla sanità pubblica rispetto a quelli in capo a quella privata e assicurazioni: basti pensare alla gestione (tempi e modi) delle emergenze e ospedalizzazioni, accessibilità dei fondi destinati alla ricerca su cure e vaccini e la loro produzione e distribuzione di massa (anche contenendo le minacce derivanti dalle spinte economiche degli interessi privati). Più in generale ha riassegnato un ruolo centrale e indispensabile allo Stato, capace di garantire cure gratuite indifferentemente a tutti così da limitare contagi e salvare vite umane, soccorrere le imprese in difficoltà con risorse in denaro salvaguardando l'economia e la sua ripresa.

Allo stesso tempo, la pandemia ha mostrato il suo carattere globale e unitario per il quale andrebbero assicurate le garanzie e connesse istituzioni (trattandosi di

un'emergenza globale e a protezione di un diritto universale come la salute); tuttavia le istituzioni internazionali esistenti si sono dimostrate incapaci o insufficienti: l'OMS, ad esempio, non si è dimostrata all'altezza delle funzioni globali di garanzia per mancanza di poteri effettivi e scarsità di mezzi e finanze, e, pertanto, non è riuscita ad arginare il fenomeno in modo significativo nei paesi ricchi e neanche in quelli poveri, dove – per mancanza di mezzi e strumenti necessari – non è riuscita a garantire il rapido accesso ai farmaci essenziali o salva-vita; cui si aggiunge il fatto che all'inizio il virus è stato ignorato o sottovalutato, cui sono seguite misure spesso non adeguate o non tempestive, favorendo così gli spostamenti e la conseguente diffusione di contagi e mortalità oltre i confini.

Questa esperienza, infine, ci insegna che istituzioni come l'OMS necessitano di una riforma sostanziale – in termini di poteri e risorse – per renderla una vera e propria istituzione globale di garanzia in materia di salute capace di prevenire o controllare fenomeni pandemici come quello appena superato o altre emergenze sanitarie che potrebbero presentarsi, coordinare con i singoli Stati l'adozione dei principi guida generali secondo le diverse situazioni territoriali, assicurare ai tutti i Paesi, in particolare quelli poveri sprovvisti di adeguati servizi sanitari, i soccorsi medici (strutture e personale sanitari, attrezzature, farmaci salva-vita e vaccini).

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il progetto di una «Costituzione della Terra» prospettato da Ferrajoli, nonostante accompagni la sua attuazione con un certo grado di ottimismo e posi su solide fondamenta sotto il profilo politico-giuridico, si presenta oggi ancora come un'utopia.

In primo luogo perché il processo di integrazione mondiale è necessariamente graduale, oltre che travagliato, e deve passare attraverso i vari processi di integrazione regionale. L'espansione del paradigma costituzionale a livello globale si prefigura proprio l'obiettivo di perseguire l'unità sulla base della pacifica convivenza e dell'uguale valore e dignità associati alle innumerevoli differenze identitarie nazionali, religiose, etniche, linguistiche, culturali – in attuazione a quello che Ferrajoli definisce «principio di eterogeneità» –, in un processo di integrazione sovranazionale di culture e tradizioni dei diversi popoli. In secondo luogo, la prospettiva di questo nuovo «villaggio globale» va costruita non solo in senso giuridico ma anche sociale e – in particolare – politico: la previsione di istituzioni globali cui affidare le funzioni di governo, va accompagnata anche dalla creazione di quelle – altrettanto sovranazionali – con funzione di garanzia primaria e secondaria di tutti i diritti fondamentali.

Tuttavia, il progetto del costituzionalismo globale è minacciato dalla mancata interazione fra le varie componenti statali, e superare tutti questi elementi di discontinuità sarebbe essenziale per la sua attuazione: rispetto alla grandezza e all'opportunità offerta dalla nuova prospettiva istituzionale, ci si trova, infatti, di fronte alla miopia e irresponsabilità dei tanti governanti, ancorati a contenere la propria azione istituzionale entro i limiti (non solo confini fisici) interni e con la preoccupazione per lo più rivolta al consenso e ai propri tornaconti e interessi personali, situazione accentuata ancor più in un periodo storico attraversato dai vari populismi, le cui ideologie identitarie minano i presupposti alla base del costituzionalismo sovranazionale. Le resistenze, però, non derivano solo per

l'inevitabile indisponibilità di questi regimi autoritari, ma anche per l'accennata posizione delle democrazie mature, tendenzialmente favorevoli ad esportare le proprie acquisizioni, molto meno a vederle porre in discussione.

Per realizzare i presupposti della pace, uguaglianza e universalità dei diritti fondamentali è necessario, pertanto, superare quei fattori di divisione, conflitto e discriminazione del genere umano che sono le diverse sovranità e cittadinanze: non resta che l'unica alternativa dell'allargamento oltre lo Stato del paradigma costituzionale, che dovrà anche ripristinare la geografia democratica dei poteri stravolta dal governo politico dell'economia nel governo economico della politica.

Occorre, pertanto, rifiutare l'idea che non esistono alternative alle politiche e agli assetti attuali in grado di fronteggiare le catastrofi ed emergenze globali; costruire una sfera pubblica internazionale in grado di garantire la pace, i diritti umani e i beni comuni rispetto alla minaccia di un futuro di devastazioni, guerre, violenze; accettare l'idea che gli effetti della globalizzazione delle comunicazioni e le connessioni in rete – che hanno superato confini e frontiere – hanno già trasformato il mondo in un «villaggio globale».

Conseguenza di tutto ciò è la consapevolezza che l'umanità può già considerarsi un unico popolo della Terra, differenziato e meticcio, accomunato dalle medesime sfide e il cui interesse alla sopravvivenza del genere umano, ben più rilevante e vitale di qualsiasi altro interesse del passato – è rivolto alla necessità di dare risposte comuni alle sfide globali e le cui soluzioni saranno rese possibili solo dall'espansione e dall'inveramento – a livello sovranazionale – di quell'universalismo del paradigma garantista e costituzionale prospettato da Ferrajoli.

Il genere umano è sempre più integrato, fragile e interdependente perché interconnesso, accomunato dai medesimi diritti fondamentali stabilito nelle tante dichiarazioni e convenzioni, governato da poteri economici e finanziari globali, esposto alle stesse minacce ed emergenze. Sono proprio queste emergenze e catastrofi globali che accomunano tutta l'umanità nella stessa tragedia e offrono l'opportunità per indurre i vari popoli e loro governanti ad accantonare i conflitti

e i propri interessi per unire le proprie energie in battaglie comuni per fronteggiare minacce e cause altrettanto comuni, come già accaduto nel recente passato riguardo l'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da corona-virus (nato in Cina ma dilagato in poche settimane in tutto il pianeta), dalla cui esperienza si è affermato il principio universalistico che la cura e poi il vaccino debbano essere sottratti alle logiche del mercato per essere garantito ugualmente a tutti, dalla sfera pubblica, a livello globale.

La crescente interdipendenza dell'umanità impone l'espansione del costituzionalismo oltre i confini statali e la rifondazione della politica come politica interna al mondo, per realizzare – contrariamente a quanto accaduto in passato – l'interesse di tutti (ricchi e poveri, deboli e forti potenti ed emarginati) perché non è rivolta contro qualcuno ma a va beneficio di tutti.

Perché l'umanità possa vivere – unita e uguale nelle differenze – in quel mondo che aveva immaginato diversi decenni fa un famoso artista musicale nel suo brano “Imagine” (1971), diventato nel tempo un vero e proprio inno di speranza, che va oltre il semplice intrattenimento e diventa un'invocazione alla pace, all'unità e alla responsabilità umana: al di là del massaggio politico e religioso, il concetto fondamentale è che «se tutti immaginiamo un mondo migliore, sarà più facile raggiungere un futuro migliore» (John Lennon). Oppure il messaggio di un altro artista musicale trasmesso dal brano “What a wonderful world” (1967) – scritto in un periodo storicamente fondamentale per gli Stati Uniti alle prese con le lotte per i diritti civili – per ricordare a tutti che il mondo è ancora meraviglioso nonostante tutto.

Ma la Terra è per tutti l'unico pianeta che abbiamo, spetta a noi preservarlo.

BIBLIOGRAFIA

- ANSUATEGUI ROIG, F. J. (2016), *La propensione cosmopolita del costituzionalismo*, *Diritto & questioni pubbliche* (ISSN 1825-0173), (16), 12-27
- BENEDETTI, C. (2022), *La letteratura ci salverà dall'estinzione*, Torino, Einaudi
- BULL, H. (2004), *La società anarchica. L'ordine nella politica mondiale*, Milano, Vita e Pensiero
- BIANCHI, P. (2023), *Miti e leggende del costituzionalismo globale*, *Rivista AmbienteDiritto.it* (ISSN 1974-9562), (3), 1-17
- D'ATTORRE, A. (2020), *Sovranità costituzionale e costituzionalismo dei diritti dopo Maastricht*, *Il Mulino – Rivisteweb, Politica del diritto* (ISSN 0032-3063), (3), 385-416
- FASCIGLIONE, M. (2020), *I Principi Guida su Imprese e Diritti Umani*, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche
- FERRAJOLI, L. (2021), *La costruzione della democrazia*, Bari-Roma, Laterza
- FERRAJOLI, L. (2022), *Per una Costituzione della Terra*, Milano, Feltrinelli
- FERRAJOLI, L. (2022), *Il problema della pace e il progetto di una Costituzione della Terra*, *Il Mulino – Rivisteweb, Parolachiave* (ISSN 1122-5300), (2), 9-14
- FERRAJOLI, L. (2024), *Giustizia e politica (crisi e rifondazione del garantismo penale)*, Bari-Roma, Laterza
- FOCARELLI, C. (2011), *Costituzionalismo internazionale e costituzionalizzazione della global governance: alla ricerca del diritto globale*, *Il Mulino – Rivisteweb, Politica del diritto* (ISSN 0032-3063), (3), 207-237
- FORONI, M. (2014), *Beni comuni e diritti di cittadinanza. Le nuove Costituzioni sudamericane*, Vignate (MI), Lampi di Stampa
- HARDIN, G. (1968), *The tragedy of the commons*, *Rivista Science* (ISSN 0036-8075), (162), 1243-1248

- LA TORRE, M. (2017), *Miseria del costituzionalismo globale*, Il Mulino – Rivisteweb, *Materiali per una storia della cultura giuridica* (ISSN 1120-9607) (3), 31-44
- MARRELLA, F. (2005), *La nuova lex mercatoria tra controversie dogmatiche e mercato delle regole. Note in tema di analisi economica del diritto dei contratti internazionali*, *Rivista Sociologia del diritto* (32), no. 2/3, 249
- PARIOTTI, E. (2013), *i diritti umani: concetto, teoria, evoluzione*, Padova, Cedam
- POGGE, T. (2010), *Povert  mondiale e diritti umani*, Laterza, Bari-Roma, 203
- VIMERCATI, B. (2016), *Il diritto a beni vitali*, *Rivista del Gruppo di Pisa, Politica del diritto* (ISSN 2039-8026), (2)
- SILVESTRI, P. (2002), *Dalla crisi dello stato ai nuovi paradigmi: "global governance", "arena pubblica" o "rete"?* *Recensione a Sabino Cassese, La crisi dello Stato, Laterza, 2002*, *Rivista elettronica L'Ircocervo* (ISSN 1722-392)
- ZOLO, D (1995), *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Milano, Feltrinelli

SITOGRAFIA

- PICCOLO, R. «Che cos'è la Global minimum tax e perché è così importante», *Wired Italia*, 04 gennaio 2024. <https://www.wired.it/article/global-minimum-tax-italia>
- FERRAJOLI, L. «Crisi del diritto e dei diritti nell'età della globalizzazione». *Questione giustizia*, 20 novembre 2023. <https://www.questionegiustizia.it/articolo/crisi-del-diritto-e-dei-diritti-nell-eta-della-globalizzazione>
- KASKINA, R. «Note tematiche sull'Unione europea». *Diritti umani. Parlamento europeo*, aprile 2024. <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/165/diritti-umani>
- UNITED NATIONS, HUMAN RIGHTS, OFFICE OF THE HIGHCOMMISSIONER. «Treaty bodies». *Archivio OHCHR*. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies>
- CENTRO DI ATENE PER I DIRITTI UMANI "A. PAPISCA" «Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)». *Strumenti internazionali*, 08 maggio 2024. https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-economici-sociali-e-culturali-1966/12
- EUR LEX «Regolamento (UE) 2020/1998». *Ultimo accesso 16 settembre 2024*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R1998>

- GARANTE PRIVACY «Regolamento UE 2016 679. Arricchito con riferimenti ai Considerando Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018». Ultimo accesso 16 settembre 2024. <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6264597>
- COFELICE, A. CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI UMANI “A. PAPISCA” «Sistemi di garanzia: i Comitati delle Nazioni Unite». I diritti umani nel sistema Nazioni Unite, 10 gennaio 2024. <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Sistemi-di-garanzia-i-Comitati-delle-Nazioni-Unite/44>
- LIGUORI, A. (2009). «La teoria dei diritti fondamentali di Luigi Ferrajoli (Considerazioni epistemologiche e politiche)». *Jura Gentium Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale* (ISSN 1826-8269). <https://www.juragentium.org/topics/rights/it/liguori.htm#n26>

RINGRAZIAMENTI

Vorrei dedicare qualche riga a coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso universitario e senza il cui sostegno non sarei riuscito a completare questo bellissimo viaggio e a portare a termine l'elaborato finale della tesi.

Innanzitutto, desidero ringraziare la mia relatrice, la Professoressa Pariotti, per le conoscenze trasmesse e per aver saputo guidarmi in questo percorso dandomi preziose indicazioni – tanto più utili quanto più penetranti – in ogni fase della stesura dell'elaborato fin dalla scelta dell'argomento.

Desidero ringraziare tutto il corpo docente e al personale amministrativo del Dipartimento del mio corso di studi (Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani) che ha accompagnato il mio percorso universitario.

Desidero ringraziare i miei adorati genitori, scomparsi da qualche anno, per l'educazione e per avermi insegnato il sacrificio e i veri valori della vita che spero potrò anch'io trasmettere ai miei figli.

Desidero ringraziare la mia adorata famiglia: i miei figli Emma e Marco e mia moglie Roberta, per avermi sopportato e supportato, per essermi sempre stati vicini, per avermi spinto sempre ad impegnarmi e incoraggiato a dare il meglio.

Infine, vorrei dedicare questo piccolo grande traguardo a me stesso, ai miei sacrifici e alla mia tenacia che mi hanno permesso di arrivare fin qui e di superare anche questa sfida.